

XL.

TORNATA DEL 30 MAGGIO 1874.

Presidenza TORRE ARSA.

SOMMARIO — *Sunto di petizione — Omaggi — Congedi — Seguito della discussione del progetto di legge per modificazioni all'ordinamento dei Giurati — Continuazione delle considerazioni del Senatore Trombetta sull'art. 6. e sua proposta d'emendamento, combattuta dal Senatore Vacca, Relatore, e dal Ministro di Grazia e Giustizia — Ritiro dell'emendamento Trombetta — Approvazione dell'articolo 6 e dei successivi art. 7, 8 e 9 — Proposta d'aggiunta del Senatore Mirabelli all'articolo 10, combattuta dal Relatore ed appoggiata dal Senatore Sineo — Schiarimenti del Ministro — Dubbi del Senatore Beretta, cui risponde il Ministro — Proposta di rinvio dell'articolo e degli emendamenti fatta dal Senatore Sineo, accettata dall'Ufficio Centrale ed approvata — Approvazione dell'articolo 11 — Rinvio proposto dal Senatore Sineo dell'art. 12, accettato dall'Ufficio Centrale ed approvato — Approvazione dell'articolo 13 — Rinvio dell'art. 14, proposto dal Senatore Beretta, combattuto dal Senatore Mirabelli, accettato dal Senatore Miraglia (dell'Ufficio Centrale), approvato — Rinvio dell'art. 15, proposto dal Senatore Sineo, appoggiato dal Senatore De Falco, accettato dall'Ufficio Centrale, approvato — Approvazione degli art. 16 e 17 — Emendamento del Senatore De Filippo all'art. 18 — Pregiudiziale all'emendamento, proposta dal Ministro di Grazia e Giustizia — Osservazioni del Senatore Gadda — Mozione d'ordine del Senatore Miraglia — Considerazioni del Senatore Sineo in appoggio della pregiudiziale — Dichiarazione del Ministro di Grazia e Giustizia — Approvazione della pregiudiziale — Approvazione degli articoli da 18 a 23 — Osservazioni e proposta del Senatore De Falco all'art. 24 — Schiarimenti del Senatore Gadda — Dichiarazione del Relatore — Mozione del Senatore Verga, approvata.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4.

È presente il Ministro di Grazia e Giustizia, e più tardi intervengono i Ministri dell'Interno, e di Agricoltura e Commercio, e dei Lavori Pubblici.

Il Senatore, *Segretario*, MANZONI dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che viene approvato.

Atti diversi.

Lo stesso Senatore, *Segretario*, MANZONI dà lettura del seguente sunto di petizione:

« N. 27. La Camera di Commercio ed Arti di Milano, associandosi al voto del Sindacato degli Agenti di Cambio di quella Borsa, fa istanza al Senato perchè voglia introdurre alcune mo-

dificazioni al progetto di legge che impone una tassa sui contratti di Borsa. »

Fanno omaggio al Senato:

Il Signor Silvestri Giuseppe, di un suo *Progetto di legge e di regolamento per gli archivi di Stato in Italia*.

La Commissione archeologica del Municipio di Roma, di 2 esemplari del *Bullettino della stessa Commissione dal novembre 1872 al dicembre 1873*.

Il Ministro di Agricoltura e Commercio, di 6 esemplari della *Statistica di navigazione nei porti del Regno del 1872*.

Il Ministro dell'Interno, di N. 30 copie del IV. volume della *Statistica carceraria (anno 1872)*.

I Prefetti di Caltanissetta e di Parma, degli *Atti di quei Consigli Provinciali del 1872 e 1873*.

Domandano un congedo, i signori Senatori Di Bagno e Bombrini, di un mese per motivi di famiglia il primo, per affari particolari il secondo; Carradori, di 15 giorni per motivi di famiglia; Genuardi, di 15 giorni, ed Alfieri d'un mese per motivi di salute, che è loro dal Senato concesso.

Seguito della discussione del progetto di legge per modificazioni all'ordinamento dei Giurati ed alla procedura nei giudizi avanti le Corti di Assise.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge per modificazioni all'ordinamento dei Giurati ed alla procedura nei giudizi avanti le Corti di Assise.

La parola è all'onor. Senatore Trombetta.

Senatore TROMBETTA. Onorevoli Signori. Io credo di non potere in miglior modo dimostrare la mia riconoscenza al Senato per avermi ieri seguitato con benevola attenzione sopra un terreno irto di articoli delle leggi penali, che col ridurre a proporzioni minime il seguito, o, dirò meglio, la fine del mio discorso. Non farò propriamente un riassunto delle osservazioni che già ho avuto l'onore di esporre; accennerò soltanto che nella tornata di ieri ho profondamente deplorato il secondo capoverso di quest'articolo 6, perchè diffida delle sentenze di assoluzione; ed ho esclamato con qual-

che calore che; se noi vogliamo rispettare le condanne penali, dobbiamo rispettare le assoluzioni.

Ho detto; in secondo luogo, che le sentenze definitive; di non farsi luogo a procedimento, non presentano alcun pericolo per la moralità dei giudizi; inquantochè, o queste sentenze sono profferite perchè è esclusa l'esistenza del reato, e in questo caso l'imputato esce limpido dal giudizio, che deve considerarsi come non avvenuto, o sono state determinate da che il fatto non costituisce nè crimine, nè delitto, nè contravvenzione, e in quest'altro caso, ammesso anche che il fatto stesso racchiuda qualche elemento d'immoralità, non vi ha ragione per distinguerlo dagli altri fatti più o meno immorali, più o meno disonoranti, dei quali deve necessariamente occuparsi la Giunta distrettuale di revisione.

Ho parlato pure delle ordinanze del Giudice istruttore, della Camera di Consiglio e delle sentenze della Sezione di accusa; con le quali siasi dichiarato non farsi luogo a procedimento per insufficienza di prove, ed ho osservato che, se coloro i quali furono avventatamente o calunniosamente incolpati di un crimine o di uno dei delitti preveduti dall'articolo 5 di questo progetto, e riportarono poi un'ordinanza di *non farsi luogo*, fossero costretti a domandare la cancellazione dell'imputazione dai registri penali, rimarrebbero esclusi dall'ufficio di Giurato, perchè non si curano di far cancellare un'imputazione, che il più delle volte ignorano essere stata fatta.

Ho detto finalmente (ed è qui che, per l'ora tarda, ho interrotte le mie osservazioni) che le ordinanze di *non farsi luogo* per mancanza od insufficienza d'indizi non sono tra i casi per cui sia consentita la cancellazione dell'imputazione, ostandovi la natura delle ordinanze medesime le quali non sono irrevocabili, potendosi riaprire il processo ove sopravvengano nuove prove od indizi.

Ed infatti l'articolo 604, che per l'ultima volta credo necessario di leggere in alcune parti, così si esprime:

« Allorchè con ordinanza o sentenza divenuta *irrevocabile* l'imputato sarà stato assolto, o si sarà dichiarato non farsi luogo a procedimento, o perchè il fatto non costituisce reato, o perchè consta non essere avvenuto il fatto che formò l'oggetto dell'imputazione o è

provato che l'imputato non l'ha commesso o non vi ha avuto parte l'imputato potrà domandare, ecc. » Fra questi tre casi, due soli rientrano nelle attribuzioni del Giudice istruttore, della Camera di Consiglio e della Sezione d'accusa. Il sentenziare *essere provato, che l'imputato non ha commesso il reato*, appartiene al risultato finale del giudizio. Il Giudice istruttore, la Camera di Consiglio, e la Sezione d'accusa si limitano ad esaminare se vi sono sufficienti indizii contro l'imputato per dar corso alla querela. Si è perciò, che per quanto evidente sia l'innocenza di un imputato nelle fasi della istruzione preparatoria, le ordinanze di *non luogo* non hanno un effetto diverso da quelle che sono state pronunciate nel caso, ove l'imputazione sia bensì appoggiata ad indizii ma non sufficienti alla prosecuzione dell'azione penale; tanto le une, come le altre indistintamente sono revocabili sopravvenendo nuove prove od indizii. Ecco per tal modo escluse dall'ufficio di Giurato le persone anche le più oneste, che fatalmente colpite da una calunniosa imputazione, sulla quale l'Autorità giudiziaria si affrettò a pronunziare una dichiarazione di *non luogo*, non possono ottenere la cancellazione della imputazione medesima dai registri penali.

Ma lasciamo questi casi eccezionali; e veniamo ai casi più frequenti, nei quali l'imputazione sia bensì appoggiata ad indizii, ma non sufficienti a proseguire l'azione penale.

Io per verità, neppure in questi casi, vedo alcun pericolo per la Giuria, sopprimendo la disposizione in esame. Colle larghe facoltà che si vogliono, e molto opportunamente, attribuire alla Giunta distrettuale di revisione, se l'Autorità politica fa il suo dovere, non potranno mai figurare nell'elenco definitivo dei Giurati, uomini sulla cui condotta la pubblica opinione abbia fatto un giudizio alquanto diverso da quello, a cui dovette attenersi l'Autorità giudiziaria per difetto di prove. Ad ogni modo colui che ha riportato un'ordinanza di *non luogo* per insufficienza d'indizii è sempre in condizione migliore di quella, in cui può trovarsi l'imputato, il quale, sottoposto a processo, non abbia ottenuta una tale dichiarazione.

Eppure, secondo questo stesso capoverso, tutti gli individui sottoposti a procedimento, qualunque sia la natura dell'imputazione, sono ammessi all'ufficio di Giurato, a meno che si

trovino in istato d'accusa o di contumacia, ovvero sotto mandato di cattura o di comparizione.

È agevole, Signori, il comprendere che la legge, restringendo l'esclusione a questi soli casi, ripone la sua fiducia nelle facoltà, nel senno e nell'opera della Giunta di revisione, e fa pure assegnamento sull'oculatezza del Pubblico Ministero nell'esercitare il diritto di ricasazione.

Avvegnachè non si deve nè tampoco presumere che possano sedere sullo stallo dei Giurati uomini imputati di truffa o di furto, i quali trovinsi liberi nella società, o perchè ammessi alla libertà provvisoria, o perchè non sia contro di essi stato ancora spiccato mandato di cattura o comparizione.

Io non so, o Signori, se con tante parole abbia avuta la fortuna di spiegare abbastanza chiaramente il mio concetto.

Io intendo di dire che questi due primi numeri dell'art. 6 racchiudono una grave dissonanza. E per vero, poichè stabilisce il primo numero che non possono essere ammessi all'ufficio di Giurato tutti coloro che sono in istato di accusa o di contumacia, o sotto mandato di cattura o di comparizione, ne viene per necessaria conseguenza che vi sono ammessi tutti gli altri imputati che non si trovano in tali condizioni, e che possono essere moltissimi, sia per le disposizioni relative al beneficio della libertà provvisoria, sia per le difficoltà che talvolta si incontrano nel portare l'istruzione del processo al punto dell'interrogatorio dell'imputato, essendo naturale che nella spedizione dei procedimenti abbiano la preferenza quelli che riflettono gli accusati.

Pare a me, che quando si debbono sanzionare disposizioni che hanno stretti rapporti con quelle fondamentali dei Codici, le quali stanno là salde ed immutabili, è necessario abbracciare con un colpo d'occhio tutta quella parte della legislazione, che può essere o direttamente o indirettamente toccata o rasentata, od anche solamente adombrata. Ora, io citerò alcuni articoli della legislazione penale, che vengono in sussidio delle mie obiezioni; citerò in grazia di esempio l'articolo 205 del Codice di procedura penale, il quale stabilisce che, non solo nei delitti, ma ben anco nei crimini, punibili con la relegazione o con la reclusione, se l'imputato si presenta al Tribunale,

si dovrà, sulla di lui domanda, accordargli la libertà provvisoria.

Citerò l'articolo 185 dello stesso Codice di procedura penale, secondo il quale, il Giudice istruttore, sulle conformi conclusioni del Pubblico Ministero può revocare il mandato di cattura da lui rilasciato, e non ancora eseguito.

Citerò l'art. 231 dello stesso Codice che prevede il caso in cui l'imputato si presenti spontaneamente al Giudice istruttore senza che sia stato spiccato alcun mandato di comparizione, e venga interrogato tanto che basti per rendere inutile altro mandato nel corso del procedimento. Citerò infine, onorevoli Signori, due articoli del Codice penale, gli articoli 166 e 332 che dichiarano immuni da pena una categoria di gravi colpevoli, cioè coloro che dopo di avere partecipato ad una cospirazione contro lo stato, e coloro che dopo di avere partecipato alla fabbricazione di false monete, alla falsificazione di obbligazioni dello Stato, o di carte di credito pubblico, si sieno indotti a svelare i loro complici. Costoro sono impuniti, possono sedere sullo stallo dei Giurati; la legge non li esclude. E perchè non li esclude? Perchè se la legge dovesse prevedere tutti i casi d'immoralità, che possono rendere indegno un individuo di sedere fra i Giurati, dovrebbe affastellare articoli e disposizioni senza comprenderne che una minima parte. La legge deve necessariamente affidare quelle indagini alle Giunte; ed in caso di trascuranza per parte delle Giunte, rimane pur sempre, a tutela della moralità del Giuri, il diritto di otto ricusazioni, attribuite al Pubblico Ministero.

Vede adunque il Senato se questo capoverso, che io combatto, ha tanta importanza da dover colpire la cosa giudicata, quando vi sono casi immensamente più gravi che si abbandonano all'operato ed al buon senso della Giunta distrettuale di revisione.

Ma vi è un terzo ed ultimo errore che rende monca ed illogica la disposizione in discorso.

Questa disposizione è passata sopra niente meno che a due Codici: al Codice penale per l'esercito e al Codice penale per la marina.

Questi due Codici, ancorchè promulgati 4 anni dopo il Codice di procedura penale, non gli hanno tuttavia invidiato l'art. 604, che non hanno riprodotto nelle loro pagine tuttochè immensamente più severo del Codice comune.

Per verità questa omissione io non ebbi mai occasione di lamentare, perchè io non sono fra i più caldi ammiratori dell'art. 604 del Codice di procedura penale, che mi ricorda certi Codici che avevano vigore sotto alcuni cessati governi di questa nostra ora libera Italia, e che molto bene armonizzavano con le sentenze di *non consta*, e *d'inibizione di molestia*, per cui si potevano riaprire i procedimenti penali.

Ma intanto, in forza di questo capoverso verrebbero esclusi assolutamente dal far parte del Giuri tutti coloro che avessero riportati sentenze di assoluzione e di *non farsi luogo a procedimento* dai Tribunali militari e dalle Commissioni d'inchiesta per crimine, o per alcuno dei delitti specificati nel precedente articolo 5; perchè, quand'anche domandassero la cancellazione dell'imputazione, non potrebbero ottenerla, non essendo questo provvedimento fra le attribuzioni dei Tribunali militari e delle Commissioni d'inchiesta.

Quest'ultimo riflesso, che pone il suggello a tutte le mie obiezioni, consiglia sempre più ad abbandonare al prudente criterio delle Giunte l'esame delle più o meno appaganti assolutorie, e delle ordinanze di *non farsi luogo a procedimento*, sieno esse proferite dai Tribunali o dalle Corti d'Appello ovvero dal Giudice istruttore, dalle Camere di Consiglio, o dalle Sezioni di accusa.

Il giudizio della Giunta può essere proficuo e fecondo di utili risultati per la amministrazione della giustizia, assai più che nol sia quest'anormale disposizione — e dico anormale per non dire disdicevole e sconveniente in un Governo costituzionale — disposizione la quale oltre al contenere una grave inesattezza suppone come reale una cancellazione che non è che fittizia, offende un principio vitale delle nostre libere istituzioni, compromettendo il prestigio delle assolutorie: racchiude incoerenze e contraddizioni: getta una nera tinta sui registri penali, tinta che non hanno nè possono avere; esclude molte oneste persone dall'ufficio di Giurato; ed esclude in modo preciso tutti coloro che furono assoluti dai tribunali militari o prosciolti dalle Commissioni d'inchiesta.

Però, nell'atto istesso in cui propongo la soppressione di questo capoverso 2. dell'art. 6, riconosco la necessità di sostituirvi altra disposizione, la quale provveda ad un caso a cui l'articolo indirettamente si riferisce, e che

io credo abbastanza grave per essere oggetto di apposita esclusione, voglio dire la prescrizione. Il detto numero 2. di quest'articolo non accenna esplicitamente al caso della prescrizione; ma escludendo dall'ufficio di Giurato coloro che hanno riportato un'ordinanza di non farsi luogo a procedimento, se non ottengono la cancellazione dell'imputazione dai registri penali, stabilisce implicitamente, che l'ordinanza di *non luogo* in forza della prescrizione dell'azione penale, costituisce un insuperabile ostacolo all'ufficio di Giurato, giacchè simili ordinanze a termini dell'articolo 604 del Codice di procedura penale, non sono tra quelle per le quali possa accordarsi la cancellazione dai registri penali. Or bene, io quest'esclusione la trovo giusta, la trovo legale; coloro che furono imputati di un crimine o di uno dei delitti specificati nell'articolo 5. di questo progetto di legge e che trovarono il mezzo di sottrarsi all'azione della giustizia punitiva per quell'intervallo di tempo, che è necessario al compimento della prescrizione, rimarranno sempre nella società con tutti gli indizi e con tutte le prove, che non si sa se sieno gravi o meno gravi, sufficienti o meno sufficienti a determinare una condanna.

Costoro debbono necessariamente essere respinti per legge dall'ufficio di Giurato: la presunzione, è legale, e la loro presenza nelle Corti d'Assise sarebbe uno scandalo. Io propongo quindi a conclusione del mio ragionamento, che al N. 2 dell'art. 6, si sostituisca la seguente disposizione:

« Non possono essere assunti all'ufficio di Giurato:

» 2. Coloro che sono stati imputati di un crimine o di uno dei delitti indicati nell'articolo precedente, ed hanno poi riportato sentenza od ordinanza di non farsi luogo a procedimento in forza della prescrizione. »

Un'ultima parola, onorevoli Signori: se per un articolo che apparentemente non ha importanza, ho avuto, mio malgrado, la sventura di varcare i confini della concisione che è legge in quest'aula, io dovrò a mia volta implorare un decreto di assoluzione, di quell'assoluzione di cui ho parlato forse soverchiamente nella tornata di ieri. Parmi anzi di avere il diritto di domandare un decreto di *non farsi luogo*, perchè ho la coscienza di poter dire che per parte mia non vi fu abuso. Se la mia parola

fu alquanto prolissa, essa non fu resa prolissa da abuso, ma da un sentimento di rispetto per gli onorevoli miei Colleghi dell'Ufficio Centrale.

Dovendo sostenere una tesi contraria all'autorevole loro opinione, mi assale sempre il timore di non aver detto abbastanza, e voglia il cielo che io mi sia spiegato più chiaramente che nel seno dell'Ufficio Centrale: voglia il cielo che io abbia potuto comunicare le mie convinzioni ai dotti miei Colleghi, che mi sono e mi saranno sempre maestri nella scienza legale.

PRESIDENTE. Leggo l'emendamento proposto dall'onorevole Senatore Trombetta: « N. 2. Coloro che sono stati imputati di un crimine o di uno dei delitti indicati nell'articolo precedente, ed hanno poi riportato sentenza ed ordinanza di non farsi luogo a procedimento in forza della prescrizione. »

Chi appoggia questo emendamento, voglia alzarsi.

(Appoggiato.)

Senatore VACCA, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VACCA, *Relatore*. Io sarò molto breve rispondendo all'onorevole Collega ed amico Senatore Trombetta.

L'onorevole Trombetta, ispirato certamente da un sentimento nobilissimo, che altamente io rispetto, riproducesse oggi in Senato la stessa questione che sollevò nel seno dell'Ufficio Centrale.

Ora io esporrò brevemente le ragioni onde fu mossa la maggioranza dell'Ufficio Centrale a non aderire al divisamento dell'onorevole Senatore Trombetta.

Anzitutto l'Ufficio Centrale considerava essere questa una legge informata da un principio di moralità. Ora, in quest'ordine d'idee è chiaro che niuna precauzione sarebbe soverchia, e che importa altamente di circondare delle maggiori cautele la designazione di colui che dev'essere investito dell'ufficio di Giurato. Ma, pigliando ad esame l'articolo che vuole modificato l'onorevole Trombetta, la maggioranza dell'Ufficio Centrale, per verità, non divise le preoccupazioni dei pericoli cui accennava il proponente, perciocchè chi facciasi a ben considerare l'articolo in disame, si avvedrà di leggieri che in massima viene negata.

la capacità ad assumere l'ufficio di Giurato a coloro i quali, tratti in giudizio, comechè assolti da una dichiarazione di non luogo a procedimento penale, pur tuttavolta o non abbiano curato, o non abbiano potuto ottenere la cancellazione dell'imputazione dai registri penali.

Or bene! è l'una e l'altra ipotesi evidentemente lascia una macchia sull'imputato assolto; imperocchè nell'ipotesi che non abbia potuto ottenere la cancellazione, torna evidente che non l'ha potuta ottenere perchè non era ancora definitivamente esaurito il corso della giustizia. E se, per contrario, egli non abbia punto curato di ottenere la cancellazione, potendolo, dai registri penali, ciò solo basterebbe a mostrare in lui una poca sollecitudine dell'onore suo, perchè ha dimenticato di far cancellare dai registri penali la macchia che pesa sul suo nome.

Queste, Signori, furono le considerazioni per le quali la maggioranza dell'Ufficio Centrale credè di rispettare l'articolo come sta, ed ora non trova nemmeno ragione di recedere dal suo divisamento.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al Ministro di Grazia e Giustizia.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. I ragionamenti che l'onorevole Trombetta, col calore di una profonda convinzione, vi esponeva per far cancellare il numero 2 dell'articolo in discussione, si appoggiano principalmente all'opinione, che egli si è formata della disposizione dell'articolo 604 dell'attuale Codice di procedura penale. Partendo dall'idea che quella disposizione non abbia una seria ragione di essere, ed anzi sia contraria ai principii liberali che informano il Governo costituzionale, egli denunciava alla vostra riprovazione il numero 2 dell'articolo 6.

Se l'onorevole Senatore fosse venuto proponendo l'abolizione dell'articolo 604 del Codice di procedura penale, io avrei, per avventura, dovuto oppormi, perchè questa veramente non era l'occasione opportuna, ma non avrei dissentito dal seguirlo nell'esame di quell'articolo. E, per verità, io non esito a riconoscere che quando si verrà, e dovremo sicuramente venire in tempo non lontano, a rivedere il Codice di procedura penale, quell'articolo, a mio

avviso, o scomparirà interamente, o sarà per lo meno riformato; ma finchè esso sussiste, finchè quella disposizione costituisce una classe di persone in stato di sospetto legale, io credo che non vi sarebbe veramente una fondata ragione per non adottare il numero 2 dell'articolo 6, dall'onorevole Senatore Trombetta censurato.

Non si può d'altronde nemmeno disconoscere che tutte le legislazioni, tanto dei paesi liberi, come dei paesi soggetti a governi assoluti ammisero sempre una distinzione tra coloro che sono assoluti *ex capite innocentiae*, come si dice, e quelli i quali sono bensì prosciolti dall'azione della giustizia, ma unicamente per difetto di prove sufficienti. Che se in alcune legislazioni anche in quest'ultimo caso non si fa più luogo a molestare l'accusato che fu assolto, non è men vero che, rientrando questi in società, non vi rientra con quella purezza, con quella veste candida con cui vi entra colui che la giustizia ha riconosciuto innocente.

Se dunque la legge attuale tien conto di questa differenza di condizioni giuridiche, se noi moviamo dal desiderio di ammettere all'esercizio dell'ufficio delicato di Giurato soltanto le persone interamente pure, l'uomo *integer vitae scelerisque purus*, non dovremmo arrestarci dinanzi agli scrupoli certamente rispettabili dell'onorevole Senatore Trombetta, ma che pure ci potrebbero condurre ad alcune conseguenze, le quali nemmeno dall'onorevole opponente sarebbero accettate; imperocchè avverrebbe di certo che si presenterebbero ad esercitare l'ufficio di Giurato persone alle quali nemmeno l'onorevole Trombetta accorderebbe il suo suffragio.

Esso ha fatto un cenno del trattamento che si usa ai pubblici funzionarii e ai Magistrati in particolare sottoposti a giudizi penali allorchè riescono assolti.

A questo riguardo mi faccio un dovere di fare osservare al Senato, che anche le leggi che riguardano la Magistratura permanente e gli altri pubblici funzionarii tengono conto della speciale condizione degli imputati che sono unicamente assolti, ossia liberati dalla accusa per difetto di sufficiente prova. E per parlare della Magistratura in primo luogo, dirò che se si tratta di quella parte dell'ordinamento giudiziario che è amovibile, il Governo fu simili casi costantemente richiama ad esame la con-

dotta del pubblico funzionario, e quando risulta che esso non potrebbe decentemente ritornare al suo posto, che non potrebbe più esercitare convenientemente pubbliche funzioni, lo revoca o più non lo rimette nell'esercizio delle sue funzioni.

Quanto ai Magistrati inamovibili, non ho certamente mestieri di ricordare all'onorevole Senatore Trombetta, che fu egregio Magistrato, ed ha lasciato di sé vivo desiderio nella Magistratura quando volontariamente ne volle uscire, che sebbene sia stabilito che il Magistrato inamovibile non decada dalla sua carica se non per condanna, tuttavia nei casi nei quali non vi fu condanna, può e deve esaminarsi, se per gravi motivi non sia venuta meno la sua reputazione, se egli non abbia compromesso la dignità del Corpo a cui appartiene; e nel caso a lui sfavorevole, assunto il parere della Corte di Cassazione, il Governo può dispensare dall'ufficio anche quei Magistrati i quali avessero ottenuta sentenza assolutoria non per dimostrata innocenza, ma perchè il reato non fu a loro carico completamente provato.

Lo stesso diciamo delle altre classi di pubblici funzionari. Ogniqualvolta accade che un pubblico funzionario, sottoposto a procedimento, non subisca condanna, il Governo esamina tuttavia in ciascun caso se ancora si possa decentemente mantenerlo nell'esercizio delle sue funzioni, o se si debba rimuoverlo.

Se questo si pratica per tutti i pubblici funzionari, credo che non manchi ragione per applicare lo stesso trattamento ai Giurati.

Dichiaro tuttavia che quando si dovesse ripigliare ad esame la disposizione dell'articolo 604 del Codice di procedura penale, dall'onorevole Senatore Trombetta censurato, io lo seguirei per la via dell'esame e anche della riforma; ma nello stato attuale delle cose, mi permetterei di pregare l'onorevole Senatore Trombetta a voler rimandare l'appagamento del suo voto ad un'altra occasione più opportuna, desistendo per ora dalla sua proposta, ed il Senato a voler accogliere la disposizione contenuta nel n. 2 dell'art. 6 com'è scritta, la quale nell'altro ramo del Parlamento non incontrò opposizione di sorta alcuna.

Senatore TROMBETTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore TROMBETTA. Io non ho osservazioni ad aggiungere; poichè non mi pare, che nè

l'onorevole Relatore, nè l'onorevole Ministro Guardasigilli abbiano risposto ad una sola delle obiezioni piuttosto gravi che ho avuto l'onore di rassegnare al Senato. Potrei rispondere alle osservazioni che sono state fatte per giustificare il rifiuto di accettare la mia proposta; ma preferisco il silenzio.

Ho sentito troppa ripugnanza nel parlare in senso contrario all'opinione della maggioranza dell'Ufficio Centrale che non mi regge l'animo di riprendere la parola. Abbandonato dall'Ufficio Centrale stesso, che non riuscì a convincere; avversato con mia sorpresa dall'onorevole Ministro Guardasigilli, io ritiro la mia proposta, ma la ritiro molto a malincuore, lo dichiaro; perchè le mie convinzioni su quei punti sono inalterate ed inalterabili.

Senatore TECCHIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore TECCHIO. Io pregherei che fosse accettata quella modificazione cui ha accennato sul principio del suo discorso l'onorevole Senatore Trombetta, cioè che si dica: *essendo stati assoluti ecc.*, in luogo di *che sono stati ecc.*

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Così era stampato nel progetto del governo.

Senatore TECCHIO. Evidentemente non dev'essere considerato che come un errore di stampa.

PRESIDENTE. Allora rileggo l'articolo 6 colla proposta rettificazione per metterlo ai voti.

Art. 6.

Non potranno essere assunti all'ufficio di giurati:

1. coloro che sono in istato di accusa o di contumacia, o sotto mandato di cattura, o coloro contro i quali per uno dei reati contemplati nell'articolo precedente siasi spiccato mandato di comparizione;

2. coloro che essendo stati assoluti dall'imputazione di un crimine o di uno dei delitti indicati nell'articolo precedente od avendo riportato ordinanza di non farsi luogo a procedimento, non hanno ottenuto o non possono ottenere ai termini del Codice di procedura penale, che l'imputazione sia cancellata dai registri penali;

3. I pubblici ufficiali e funzionari civili e militari, gli impiegati delle provincie e dei comuni e di altro stabilimento pubblico rimossi o destituiti dall'impiego; quando però la rimozione o destituzione sia stata determinata da

causa, che la giunta stabilita nell'art. 13 abbia riconosciuta disonorante.

4. gli avvocati e procuratori rimossi dall'esercizio della loro professione;

5. le persone sospette secondo il Codice penale.

Chi approva questo articolo, voglia alzarsi.
 (Approvato.)

Art. 7.

Coloro che furono condannati alla pena del carcere per reato volontario diverso da quelli indicati ai numeri 1 e 2 dell'articolo 5, sono esclusi dall'ufficio di giurato per un tempo eguale alla durata della pena inflitta colla sentenza a contare dalla estinzione della pena.

In verun caso però la esclusione contemplata dal presente articolo potrà avere una durata minore di un anno.

(Approvato.)

Art. 8.

Sono incapaci all'ufficio di giurato:

1. coloro che non sanno leggere, nè scrivere;

2. gli interdetti e gli inabilitati;

3. i falliti non riabilitati;

4. coloro che per notorio difetto fisico o intellettuale non sono reputati idonei ad esercitare l'ufficio medesimo;

5. i domestici con salario o senza.

(Approvato.)

Art. 9.

Nel mese di aprile di ciaschedun anno il sindaco di ogni comune inviterà con pubblico manifesto tutti coloro che sono compresi in una delle categorie designate nell'articolo 2 ad iscriversi, non più tardi del mese di luglio in apposito registro dei giurati che sarà tenuto nell'ufficio comunale.

(Approvato.)

Art. 10.

Nel mese di agosto successiva alla pubblicazione della presente legge in ogni comune del regno, sarà formato a cura di una Commissione composta del sindaco, dei componenti la Giunta comunale e del giudice conciliatore, l'elenco di tutti i cittadini residenti nel territorio comunale, nei quali concorrono le condizioni richieste dall'articolo 2 della presente

legge, indicando per ciascuno di essi il nome e cognome, il nome del padre, la età, il domicilio o la residenza, e la categoria in ordine alla quale vengono iscritti nell'elenco stesso. Questo elenco è permanente.

Se il Consiglio comunale è sciolto, le attribuzioni conferite dal presente articolo alla Commissione sono esercitate, unitamente al giudice conciliatore da uno degli assessori della Giunta dell'amministrazione disciolta nominato dal pretore del mandamento, e dal commissario governativo delegato ad amministrare il comune.

Senatore MIRABELLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRABELLI. Questo articolo 10 crea la Commissione municipale che si compone del Sindaco, dei membri della Giunta Comunale e del Giudice conciliatore del Comune.

Non prevede però il caso che il Comune sia diviso in più Mandamenti ed abbia più Conciliatori, caso che si prevede nell'art. 12; ma non vi è una disposizione che dica quali regole debbano osservarsi nel caso preveduto dall'articolo 12.

Ora, se la Commissione deve essere composta del Sindaco, dei membri della Giunta comunale e del Giudice conciliatore, e in Roma e Napoli, ad esempio, sono dodici i Conciliatori, quale di essi sarà chiamato a far parte della Commissione?

Il primo elenco, secondo quest'articolo 10, si fa per Comuni e non per Mandamenti nei quali il Comune è diviso; per conseguenza, dovendo essere uno il Conciliatore che faccia parte della Commissione, bisogna determinare quale fra essi dovrà essere prescelto.

Ciò che dico del Conciliatore devo dire anche del Pretore; perchè, nel caso che il Consiglio comunale sia sciolto, le attribuzioni della Commissione sono esercitate unitamente al Giudice conciliatore da uno degli Assessori della Giunta dell'amministrazione disciolta nominato dal Pretore del Mandamento.

Ma se i Pretori sono 12, a quale di essi dovrà farsi la domanda?

Io adunque proporrei un'aggiunta a quest'articolo, e direi: « Se in un Comune sono più Conciliatori e Pretori, sarà preferito il più anziano di nomina ».

Senatore VACCA. Ritoro, domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VACCA, *Relatore*. Pare all'Ufficio Centrale che l'emendamento Mirabelli non sia...

PRESIDENTE. Non accetta l'Ufficio Centrale questo emendamento?

Senatore VACCA, *Relatore*. No, non accetta.

PRESIDENTE. Allora permetta che io domandi se l'emendamento Mirabelli è appoggiato. (È appoggiato.)

L'onorevole Vacca ha la parola.

Senatore VACCA, *Relatore*. Pare a noi che l'inconveniente di cui si preoccupa l'onorevole Senatore Mirabelli, rimanga rimosso da una osservazione molto semplice.

Egli fa l'ipotesi di un grosso Comune come Napoli, diviso in dodici sezioni. Egli è chiaro che la partizione, la scomposizione, si farà precisamente per sezioni; ed in questo caso non si potrebbe mai verificare la ragione del dubbio, e quindi la necessità di precisare nell'articolo a chi si debba conferire la preferenza se al più anziano o ad altri.

Senatore SINEO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SINEO. La risposta data dall'onorevole Relatore, non toglie l'opportunità delle osservazioni fatte dall'onorevole Senatore Mirabelli.

L'onorevole Relatore si è riferito alle condizioni della città di Napoli, dove abita. In quella grande città esistono sezioni municipali che costituiscono quasi altrettanti Municipii.

Ma vi sono città che posseggono più Preture e Conciliature ed un solo Consiglio comunale, non diviso in sezioni, come Torino, a mo' di esempio. Ora, a quale Conciliatura o Pretura saranno devolute le funzioni contemplate in questo articolo? Bisogna che ciò sia specificamente dichiarato, come propone l'onorevole Senatore Mirabelli.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. La difficoltà mossa dall'onorevole Senatore Mirabelli si appoggia alla supposizione che non più di un Conciliatore possa essere chiamato a partecipare alle funzioni commesse alla Commissione comunale; ma, se bene si esamina quest'articolo, si vedrà che siffatta difficoltà non sussiste. Egli è certo che le Giunte comunali sono diversamente composte secondo il numero della

popolazione dei diversi Comuni. Ora vuolsi considerare che di necessità in pratica converrà che la Commissione comunale nelle grandi città si suddivida in diverse sotto-Commissioni per eseguire il compito suo sopra tutta la popolazione.

Il Conciliatore è assunto nella Commissione per somministrare le cognizioni speciali che egli vi può arrecare in ragione delle proprie funzioni che lo mettono in contatto con tutte le classi della popolazione.

Quindi, se si assumesse un solo Conciliatore dove avviene più di uno, lo scopo della legge non sarebbe raggiunto, poichè il Conciliatore assunto ben può dare informazioni delle persone che sono comprese nella parte del Comune dove egli esercita le sue funzioni; ma, per le altre parti, nulla o poco potrà giovare e la Commissione rimarrebbe priva del sussidio del Conciliatore. Quindi se si vuole che in tutti i Comuni il Conciliatore possa intervenire con effetto in questa Commissione, bisogna ammettere di necessità, che dove sono più Conciliatori, tutti debbono portare il loro contributo nella Commissione; e questa dovrà di necessità suddividersi in più sezioni onde potere assumere le necessarie informazioni in tutto il Comune e formare gli elenchi, da votarsi ed approvarsi dall'intera Commissione. Non importa che questa Commissione, ammettendo tutti i Conciliatori, dove sieno parecchi, possa divenire assai numerosa. Credo che il numero dei membri di questa Commissione debba anzi essere ragguagliato all'importanza della popolazione, imperocchè per avere le informazioni sopra una grande popolazione, voi comprendete, o Signori, che ci vuole il concorso di un maggior numero di informanti.

Io vorrei che queste spiegazioni persuadessero l'onorevole Mirabelli della convenienza di desistere dalle sue obiezioni, e di accettare l'articolo di cui si tratta.

Le spiegazioni che egli opportunamente ha provocate, io credo che nella pratica serviranno certamente alla più esatta intelligenza ed applicazione della legge.

Senatore MIRABELLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRABELLI. Mi permetterei di leggere l'ultima parte dell'articolo, perchè anche ammessa la interpretazione data dal Guardasigilli, non si rimuove ogni difficoltà.

L'ultimo comma dell'articolo è così concepito:

« Se il Consiglio comunale è sciolto, le attribuzioni conferite dal presente articolo alla Commissione sono esercitate, unitamente al Giudice conciliatore, da uno degli assessori della Giunta dell'amministrazione disciolta, nominato dal Pretore del mandamento, o dal Commissario governativo delegato ad amministrare il Comune. »

Dunque è un solo Pretore che deve nominare l'Assessore, ed è un solo il Conciliatore.

Ora, applichiamo questa disposizione alla città di Roma, di Torino, di Napoli e simili. Dovendo essere nominato un Assessore per formare l'elenco di tutto il Comune, a quale, in questo caso, dei Pretori sarà fatta la domanda?

Secondo l'economia dell'art. 10, la Commissione è unica; essa potrà dividersi in sotto-Commissioni per facilitare il lavoro; ma la Commissione legale non può essere che una, non può essere che composta del Sindaco, dei membri della Giunta comunale e del Giudice conciliatore, e, qualora il Consiglio sia sciolto, uno è il Pretore che deve nominare l'Assessore.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA (*interrompendo*). Se ce n'è più d'uno sarà molteplice.

Senatore MIRABELLI. Ma però non è detto. Tuttavia la dichiarazione dell'onorevole Ministro esplica allora questa disposizione.

La questione rimarrebbe ancora nel comma 2: a quale dei Pretori bisogna dirigere la domanda per la nomina dell'Assessore? Però, prendendo atto delle dichiarazioni del signor Ministro, desidererei che egli spiegasse anche il comma secondo, ed io ritirerei, se la spiegazione fosse soddisfacente, il mio emendamento.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Quanto alla prima difficoltà sollevata dall'onorevole Mirabelli già mi sono spiegato; su quella relativa al secondo comma io non aveva detto nulla perchè l'onorevole Mirabelli non l'aveva prima accennata. Veniamo ora a questa. Io dichiaro che le sue osservazioni, per ciò che riguarda la seconda questione, hanno maggiore importanza, se non altro, all'effetto di provocare una spiegazione, onde la legge sia ben intesa. Non posso non riconoscere che, quando si

tratta di una funzione deferita ad un Magistrato, bisogna di necessità definire chi dovrà esercitarla nel caso che vi fosse nello stesso luogo più di uno di questi Magistrati; il che si avvera nel caso contemplato nel capoverso, cioè quello dello scioglimento del Consiglio e dell'esistenza di un Commissario regio. In questo caso è detto che il Pretore deve designare un Assessore che abbia a far parte della Commissione; ma dove più sono i Pretori, converrebbe che con un'aggiunta spiegativa fosse determinato quale dei vari Pretori che hanno sede nello stesso Comune debba esercitare cotesta facoltà.

Io quindi sarei disposto ad accettare gli emendamenti che l'onorevole Mirabelli credesse opportuni, tanto su questa seconda parte dell'articolo, quanto sulla prima, per determinare più chiaramente l'ammissione di tutti i Conciliatori del Comune nella Commissione di cui ivi si parla.

Senatore BERETTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BERETTA. Io avrei due schiarimenti da domandare all'Ufficio Centrale o al signor Ministro.

Il primo è, che nel principio dell'articolo 10. del progetto si dice: « Nel mese di agosto successivo alla pubblicazione della presente legge in ogni Comune del Regno, ecc., » Mentre l'articolo del progetto ministeriale diceva: « Nel mese di agosto di ciaschedun anno in ogni Comune del Regno, ecc. » L'Ufficio Centrale ha tolte le parole « di ciaschedun anno. » Pare quindi che l'Ufficio Centrale stesso voglia intendere che, fatto l'elenco una volta, debba essere permanente....

Voci. Sì, sì.

Senatore BERETTA... Ma io non so intendere come l'elenco fatto una volta, debba durare per secoli.

Questa è la prima osservazione.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

Senatore BERETTA. Poichè ho la parola, farò osservare ancora un'altra circostanza. In parecchi dei Comuni piccoli manca il Conciliatore, e in parecchi altri il Conciliatore è la stessa persona del Sindaco. Ora, come si potrebbe comporre quella Commissione che, secondo il progetto, dovrebbe essere composta del Sindaco, della Giunta e del Conciliatore?

Intendono l'Ufficio Centrale e il Ministro che basti il solo Sindaco colla doppia veste, colla doppia qualità di Sindaco e di Conciliatore; per comporre la Commissione? Io credo che vi debba essere, oltre il Sindaco e la Giunta, un Conciliatore.

Queste sono le due osservazioni che io sottopongo all'Ufficio Centrale e al signor Ministro.

PRESIDENTE. L'onorev. Ministro Guardasigilli ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. L'onorevole Senatore Beretta sottopone al Senato due dubbiezze.

Egli domanda in primo luogo, perchè si sia sostituito all'espressione: *nel mese di agosto di ciascun anno*, l'altra espressione: *nel mese di agosto successivo alla pubblicazione della presente legge*.

In secondo luogo, egli propone il dubbio, che si abbia a fare in un Comune ove non esistesse il Conciliatore, o la carica di Conciliatore fosse conferita al Sindaco. In questi casi, egli domanda come si dovrebbe applicare la legge che stabilisce l'intervento nella Commissione comunale del Conciliatore e del Sindaco.

Cominciando dal primo dubbio, io pregherei l'onorevole Beretta a voler riflettere all'economia di questa legge circa la formazione della lista dei Giurati. Nell'anno in cui la legge viene pubblicata, la Commissione comunale è incaricata di fare un primo elenco generale di tutti i cittadini che abbiano le qualità che secondo l'articolo 2 sono richieste per l'ufficio di Giurato.

Questo elenco, una volta formato, è dichiarato permanente per gli anni successivi, sicchè la Commissione comunale non ha più l'incarico di formare una nuova lista generale, ma quello soltanto di rivedere in ciascun anno successivo il primo elenco per farvi le variazioni occorrenti per coloro che avessero perduta od acquistata la qualità di Giurato. L'Ufficio Centrale avendo rilevato nell'articolo 10 una inesattezza di locuzione infavventemente occorsa per una mutazione di sistema che l'altro ramo del Parlamento aveva introdotta in questa parte della legge, giustamente ha proposta la rettificazione che si legge in principio del suddetto articolo.

Il secondo dubbio pare che possa facilmente risolversi col criterio, che quando la legge esige che un funzionario entri a far parte di un Corpo, contempla il caso più comune che è

quello in cui il funzionario esista. Quando l'ufficio sia vacante per qualunque causa, non si avrà l'intervento del funzionario.

Avviene qualche volta che l'ufficio di conciliatore si conferisce al Sindaco...

Voci. Non si può... non si può...

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Qualche volta siffatta qualità è deferita al Sindaco; non credo che vi osti la legge, ma a ogni modo in qualche caso ciò è accaduto di fatto. Credo che il Senatore Beretta accennava in realtà ad un fatto che si è verificato e si verifica. Quando adunque non esista il Conciliatore, o si confonda col Sindaco, la Commissione sarà priva di uno dei suoi membri come lo sarebbe in generale una Commissione qualunque la quale dovesse essere composta di diversi funzionarii, se il posto di alcuno di essi è vacante; e questo accade non di rado per altre Commissioni, le quali devono essere composte di un certo numero di funzionarii, quando uno dei medesimi destinati a comporre la Commissione non abbia il supplente. Allora di necessità la Commissione rimane priva di uno dei suoi membri.

Questo dunque accadrebbe ogni volta che il Conciliatore non esista, o la qualità di Conciliatore sia esercitata da chi per altro titolo fa già parte della Commissione, qual è il Sindaco.

Mi auguro che queste spiegazioni sianò trovate sufficienti dall'onorevole Beretta.

Senatore BERETTA. Domando la parola.

Senatore DE FILIPPO. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al Senatore Beretta.

Senatore BERETTA. In quanto al primo punto mi dichiaro soddisfatto.

Quanto all'altro punto relativo al Conciliatore, è cosa di fatto che in parecchi Comuni i Sindaci sono pure Conciliatori, ed in due Comuni appunto nei quali io possiedo, il Sindaco funge pure da Conciliatore. Ma dacchè l'onor. Ministro ritiene che, a comporre la Commissione basti la sola Giunta Municipale, io non ho altro da aggiungere, e non voglio fare la proposta speciale di sostituire un altro membro al Conciliatore.

PRESIDENTE. La parola è al Senatore De Filippo.

Senatore DE FILIPPO. Vi rinunzio.

PRESIDENTE. Allora domando all'onorevole Mirabelli se insiste nella sua aggiunta.

Senatore MIRABELLI. Insisto; però modificandola in questi termini: « Se il Comune è diviso

in Mandamenti, è preferito il Pretore del primo Mandamento. » Dove si parla del *Giudice Conciliatore*, io direi *Giudice o Conciliatore*.

Senatore VERGA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VERGA. Parmi che non sarebbe abbastanza esatto l'indicare i Mandamenti pel loro numero d'ordine, in quanto che sonvi città in cui i Mandamenti son denominati Sud, e Nord, e fra queste, cito per esempio, Parma; come sonvene di quelle in cui i Mandamenti assunonò i nomi dalle parrocchie. Io quindi proporrei che si dicesse: *dal Giudice del Mandamento in cui siede la Giunta comunale*; così sarebbe tolta ogni incertezza.

PRESIDENTE. Prego i Senatori Mirabelli e Verga a formulare i loro emendamenti.

L'onorevole Mirabelli propone un emendamento ed un'aggiunta all'articolo 10. L'emendamento cade sul primo paragrafo dell'articolo che è concepito così:

« Nel mese d'agosto successivo alla pubblicazione della presente legge, in ogni Comune del Regno, sarà formato, a cura di una Commissione composta del Sindaco, dei componenti la Giunta comunale e del Giudice conciliatore, ecc. »

Fin qui il testo.

L'onorevole Mirabelli propone si dica: *il Giudice conciliatore o i Giudici conciliatori se sono più*.

Domando al Senato se questo emendamento è appoggiato.

Chi l'appoggia, si alzi.

(Appoggiato.)

L'Ufficio Centrale lo accetta?

Senatore SINEO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SINEO. Io pregherei l'Ufficio Centrale di esaminare se non converrebbe che gli fosse lasciato il tempo di rivedere questo articolo per adattarlo alle osservazioni che furono fatte nell'attuale tornata.

La ammissione nella prima Commissione di squittinio di tutti i conciliatori che possono esservi in una grande città altera sensibilmente la misura dell'ingerenza che vuole attribuirsi in queste materie all'autorità municipale, secondo il concetto che regge la prima parte dell'articolo.

Anche nelle principali città del Regno i com-

ponenti della Giunta non possono oltrepassare un determinato numero...

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA... Quindici.

Senatore SINEO... Quindici membri della Giunta in Napoli stessa, ove sono 12 i conciliatori. Mi pare che questi vengano ad acquistare una importanza maggiore di quella che loro accorderebbe lo spirito della legge. Si può dare facilmente che i conciliatori, intervenendo tutti nel consesso, abbiano un voto preponderante dirimpetto a quello dell'autorità municipale.

Passando poi al caso previsto dal successivo comma, troviamo che il consesso dovrebbe essere composto quasi esclusivamente di conciliatori, essendo ammesso un solo individuo che rappresenti l'autorità comunale.

Propongo pertanto di sospendere l'approvazione di questo articolo e rinviarlo, coll'aggiunta e coll'emendamento dell'onorevole Mirabelli, all'Ufficio Centrale.

PRESIDENTE. L'onorevole Sineo propone di rimandare all'Ufficio Centrale l'articolo 10 per esaminare l'aggiunta e gli emendamenti proposti dall'onor. Mirabelli.

Domando se questa proposta è appoggiata. (È appoggiata.)

Essendo appoggiata, la metto ai voti.

Senatore SINEO. Domando la parola.

La mia proposta è subordinata alla condizione che sia accettata dall'Ufficio Centrale.

Senatore VACCA, *Relatore*. L'accettiamo.

PRESIDENTE. Metto dunque ai voti la proposta dell'onorevole Sineo di rimandare allo studio dell'Ufficio Centrale l'articolo 10 per esaminare gli emendamenti e l'aggiunta.

Chi l'approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Do lettura dell'art. 11:

Art. 11.

In ogni anno successivo la Commissione comunale, composta nel modo indicato nell'articolo precedente, prima del mese di settembre, procede alla revisione dell'elenco; ne cancella i nomi di coloro che sono defunti o che hanno in qualunque modo perduto le condizioni richieste per esser giurati, vi aggiunge i nomi di coloro che le hanno acquistate, e rettifica i mutamenti di condizione, domicilio e residenza di ciascun giurato.

(Approvato.)

Art. 12.

Gli elenchi così formati o riveduti in ogni comune, vengono dentro i primi dieci giorni del mese di settembre di ogni anno trasmessi dal sindaco al pretore del mandamento, nella giurisdizione del quale il comune è compreso.

Entro la seconda metà del mese di settembre di ogni anno il pretore convoca in adunanza nel capoluogo del mandamento tutti i sindaci dei comuni compresi nel medesimo.

Il pretore e i sindaci costituiscono la Giunta per la formazione delle liste dei giurati del mandamento.

Il pretore presiede la Giunta, e può farsi rappresentare dal Vice-Pretore solamente in caso di grave, e legittimo impedimento, e i sindaci possono a loro volta farsi rappresentare da uno degli assessori comunali. Nel caso che il Consiglio comunale sia sciolto, il commissario governativo fa le veci del sindaco.

Nei mandamenti composti di un solo comune e nei comuni divisi in più mandamenti, la Giunta mandamentale sarà composta dal pretore, dal sindaco e da tre assessori o consiglieri comunali. E dove, in questi casi, il Consiglio comunale sia stato sciolto, si chiamano a far parte della Giunta, oltre il commissario governativo, tre assessori o consiglieri comunali della disciolta amministrazione, designati dal pretore.

Senatore SINEO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SINEO. Io bramerei che l'Ufficio Centrale volesse accettare il rinvio anche di questo articolo. Mi pare che il primo concetto sia stato ispirato dal pensiero che in ogni Comune non ci sia che un solo pretore.

Forse nelle città dove ci sono molti pretori, si potrebbe affidare più opportunamente la scelta dell'Aggiunto al Presidente del Tribunale civile.

Io non faccio una formale proposta, prego soltanto l'Ufficio Centrale di accettare il rinvio di questo articolo, e di esaminare quali siano le variazioni che si potrebbero opportunamente introdurre in esso.

Senatore DE FILIPPO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore DE FILIPPO. L'Ufficio Centrale non ha difficoltà di accettare il rinvio anche di quest'articolo, perchè veramente ha relazione all'articolo già rinviato all'Ufficio Centrale, stesso, vale a dire all'articolo 10. Ma si per-

mette per mezzo mio di osservare all'onorevole Senatore Sineo, che l'Autorità superiore, cioè il Presidente del Tribunale, a cui egli accennava parlando di quei Comuni dove vi sono più Pretori o più Conciliatori, non è possibile che possa far parte di questa Commissione, in quanto che l'art. 18 prescrive che il Presidente del Tribunale presiede la Giunta distrettuale, che è la Giunta di revisione della lista.

Ciò peraltro non toglie che l'Ufficio Centrale studi la questione d'accordo anche col Guardasigilli e col proponente, i quali potranno mettersi d'accordo, onde questi articoli sieno compilati più chiaramente e messi in armonia fra loro.

PRESIDENTE. Allora, accettando l'Ufficio Centrale il rinvio, la proposta fatta dall'onorevole Sineo, è appoggiata, e non rimane che domandare al Senato se lo approva.

Chi approva il rinvio, si alzi.

(Approvato.)

Si passa all'art. 13:

Art. 13.

La Giunta mandamentale prende ad esame gli elenchi formati dalle Commissioni comunali; cancella i nomi di coloro che non hanno i requisiti prescritti dalla presente legge o che sono contemplati dagli articoli 3, 5, 6, 7 e 8; vi aggiunge i nomi di coloro che fossero stati omissi negli elenchi, e compila la lista di tutte le persone del mandamento nelle quali concorrono i requisiti di legge per essere giurato.

(Approvato.)

Art. 14.

La lista così compilata dalla Giunta mandamentale e sottoscritta dal pretore è pubblicata non più tardi del 15 ottobre in ogni comune del mandamento per la parte che riguarda ciascun comune; una copia della medesima resta affissa nell'ufficio di ogni amministrazione comunale per dieci giorni, con facoltà a chiunque di prenderne cognizione.

Senatore BERETTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BERETTA. Pare che questo articolo dovrebbe anch'esso venire rimandato all'Ufficio Centrale per la stessa ragione, giacchè qui pure si accenna al Pretore.

Senatore MIRABELLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRABELLI. Non pare che debba portarsi modificazione nell'articolo 14, perchè faccio osservare all'onorevole Beretta che, dopo formato il primo elenco, alla Commissione municipale si sostituisce la Commissione mandamentale; quindi, se il Comune è diviso in più Mandamenti, vi sono tante Commissioni quanti sono i Mandamenti, e ciascun Pretore è Presidente della Commissione del suo Mandamento. In conseguenza quando si dice qui: *lista compilata dal Pretore*, si intende la lista mandamentale; il Pretore di ciascun Mandamento firma la sua lista.

D'onde deriva che quest'articolo non ha, come diceva, bisogno di alcuna modificazione.

Senatore BERETTA. Ma allora, stando a quanto dice l'onorevole preopinante, mi pare che appunto nelle Città divise in più Mandamenti si dovranno avere tante liste quanti sono i Mandamenti.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Sicuramente; tante liste mandamentali.

Senatore BERETTA. Allora si potrà dire: « in ogni Comune si formerà una lista che resti permanente per tutto il Comune. »

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRAGLIA. Io desidero che anche quest'articolo sia rimandato all'esame dell'Ufficio Centrale poichè ho grave difficoltà ad intendere l'articolo medesimo nel senso che, quando un Comune ha più Mandamenti, ciascun Mandamento debba rivedere la lista. Quando un mandamento è composto di più Comuni, si intende bene che la lista è mandata alla Giunta mandamentale presieduta dal Pretore; ma nel caso inverso, quando un Comune è diviso in più Mandamenti, non credo che la lista debba essere rimandata in ciascun Mandamento dello stesso Comune. Ad ogni modo, per eliminare ogni difficoltà, essendo meglio spiegare il senso della legge, credo miglior consiglio che quest'articolo sia rimandato all'Ufficio Centrale.

PRESIDENTE. L'Ufficio Centrale è concorde in questa proposta di rinvio?

Senatore VACCA, *Relatore*. È concorde.

PRESIDENTE. Metterò dunque ai voti il rinvio dell'articolo 14 all'Ufficio Centrale.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

Ora si passa a discutere l'articolo 15 così concepito:

Art. 15.

Coloro che si credono indebitamente iscritti od omessi nella lista mandamentale, ed ogni cittadino maggiore di età possono, entro quindici giorni da quello della pubblicazione della lista, presentare i loro richiami alla Giunta di che all'art. 18.

Senatore SINEO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SINEO. Io desiderava di parlare in aggiunta delle osservazioni che si erano fatte sugli articoli precedenti. Dappoichè sono rimandati alla Giunta, io chiederei che la medesima esaminasse anche questa questione che non mi pare risolta dal progetto quale è presentato.

Secondo l'articolo 10 si deve fare l'elenco di tutti i cittadini residenti nel territorio comunale; ma molti cittadini hanno doppia residenza. Un onorevolissimo Collega che appartiene alla Commissione, mi ha detto che, dove ci è doppia residenza, si guarda alla residenza principale.

Qualche volta è difficile accertare quale sia la residenza principale di un individuo. Vi sono cittadini che dividono il loro tempo tra due luoghi senza che si possa dire quale sia quello in cui si fermano maggiormente. Il domicilio non può essere che in un sol luogo, ma la residenza può essere in più luoghi ugualmente.

Io domando che la Commissione esamini questa questione e veda se non sia il caso di spiegare più chiaramente ciò che debba farsi in questi casi. Tanto più che sarebbe molto spiacevole per un cittadino di essere iscritto in una doppia lista di Giurati. Ciò lo porrebbe nel rischio di esser chiamato troppo frequentemente a questo non lieve servizio.

Senatore DE FALCO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore DE FALCO. Io mi unisco alla proposta dell'onorevole Senatore Sineo.

A me sembra che in verità sia poca cosa la *sola residenza* perchè un cittadino sia iscritto nelle liste generali dei Giurati del Comune, e parmi che si possa utilmente ritornare al sistema della legge del 1859 la quale con l'articolo a questo corrispondente invece della semplice residenza, richiede il *domicilio reale* nel Comune. Le persone che hanno il domicilio reale in un Comune, sono innanzi tutto più note ai

componenti la Giunta, e si può meglio conoscere se siano o non degne di essere iscritte nelle liste dei Giurati.

D'altra parte avendo il domicilio reale nel Comune, si è più certi di poterle trovare quando si citano per intervenire all'Assise ad esercitare l'ufficio cui sono chiamate.

Però io crederei opportuno che alla parola *tutti i cittadini residenti nel territorio comunale* si sostituisca invece la redazione del corrispondente articolo della legge del 1859, cioè *tutti i cittadini che hanno domicilio reale nel Comune*.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Questa sarà cosa che esaminerà l'Ufficio Centrale.

PRESIDENTE. L'Ufficio Centrale accetta dunque il rinvio?

Senatore VAGGA, *Relatore*. Lo accetta.

PRESIDENTE. Chi ammette il rinvio dell'articolo 15 all'Ufficio Centrale, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Art. 16.

Spirati a quindici giorni prescritti dall'articolo 15 il pretore trasmette immediatamente la lista mandamentale al presidente del tribunale.

(Approvato.)

Art. 17.

Il presidente del tribunale, ricevute le note dei giurati dei mandamenti, le trasmette al prefetto o al sotto-prefetto, e questi glielie rinvia con tutte le informazioni che crederà opportune.

(Approvato.)

Art. 18.

In ogni comune sede di tribunale, una Giunta composta del Presidente del Tribunale Civile che ne ha la Presidenza senza facoltà di delegazione salvo il caso di grave, e legittimo impedimento del giudice anziano dello stesso tribunale, e di tre consiglieri provinciali eletti dal Consiglio provinciale ogni anno, al principio della sessione ordinaria, fra quelli che rappresentano i mandamenti compresi nella giurisdizione del tribunale, procede non più tardi della prima metà del mese di novembre alle operazioni che appresso:

1. rivede le liste di ogni mandamento assumendo tutte le informazioni che crederà necessarie;

2. aggiunge e cancella d'ufficio i nomi di coloro che furono omessi nella lista medesima o che vennero indebitamente iscritti;

3. pronunzia sui reclami presentati contro le operazioni della Giunta mandamentale;

4. elimina dalle liste coloro che giudica non idonei ad esercitare l'ufficio di giurato;

5. stabilisce definitivamente la lista dei giurati del distretto mediante decreto che l'approva.

Il Consiglio provinciale nominerà inoltre due supplenti per ogni Giunta distrettuale. La nomina sarà fatta fra i rappresentanti i mandamenti posti nella giurisdizione del tribunale, e quando ciò non sia possibile, fra i rappresentanti dei mandamenti vicini.

Senatore DE FILIPPO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il Senatore De Filippo ha la parola.

Senatore DE FILIPPO. Signori. Dalla Relazione che accompagna questo progetto di legge, il Senato ha rilevato, che sulla prima parte di quest'articolo nel seno della Commissione si manifestarono diverse opinioni, sebbene da ultimo prevalesse quella che approvava l'articolo nello stesso modo come era stato votato dall'altro ramo del Parlamento.

Io appartengo alla minoranza, la quale proponeva che nella formazione della Giunta distrettuale al Giudice anziano del tribunale, fosse sostituito il Sotto-Prefetto, e nel Capoluogo di provincia, il Consigliere Delegato; vale a dire io vorrei che la Giunta di revisione si componesse del Presidente del tribunale, che funziona da Presidente, del Sotto-Prefetto, e di tre Consiglieri eletti nel Consiglio provinciale; ossia che a formar cotesta Giunta, concorresse l'elemento giuridico, l'elemento elettivo, l'elemento politico.

Signori, a me pare molto grave, molto importante questa questione, inquantochè io credo che dal modo come sarà composta la Giunta distrettuale, può dipendere la formazione di un corpo di Giurati che ci dia una maggiore o minore garanzia per una retta amministrazione della giustizia penale.

A sostenere il mio assunto io non divagherò in teorie astratte, nè andrò investigando nella legislazione delle nazioni che ci hanno preceduto nell'istituzione dell'istituzione dei Giurati per trarne argomenti a mio favore, ma mi limiterò a brevissime osservazioni, le quali, se

non riuscirono a persuadere i miei colleghi dell'Ufficio Centrale, spero che sieno per incontrare il vostro suffragio; tanto più, inquantochè mi auguro a buon dritto l'autorevole appoggio del Ministro Guardasigilli, il quale con molto vigore e gagliardia sostiene il mio assunto nella Camera elettiva, coadiuvato dalla proposta e dal voto della maggioranza della sua Commissione, che ebbe a riferire su questo schema di legge.

Signori, a tutti è noto in qual modo attualmente procede la composizione della lista dei Giurati. La Commissione di revisione non è composta che dell'elemento elettivo e dell'elemento politico. Si è creduto che questo sistema non abbia fatta buona prova.

In quanto a me dichiaro, che se dovessi dire la mia opinione, non avrei ritengo di affermare che se è vero che abbiamo degl'inconvenienti da deplorare, ciò non dipende interamente dalla legge che ora vogliamo modificare, ma in gran parte da coloro i quali avevano l'incarico di applicarla. Imperocchè conosco parecchie Corti di Assise ove la Giuria ha proceduto benissimo, perchè alla formazione delle liste de' Giurati le autorità chiamate a comporre, rendendosi stretto conto della gravità ed importanza della missione affidata loro dalla legge, adoperarono il massimo studio, la massima diligenza nel compiere il loro dovere, dal quale non le distolsero nè le insistenti preghiere di chi avrebbe voluto esser cancellato dalla lista, nè le facili compiacenze per chi, facendone quasi un mestiere, si tenea immeritevole ad esercitare le funzioni di giurato.

Esperò io credo che con la sola forza della legge non si riuscirà a raggiungere l'intento, se coloro che sono delegati ad applicarla non si rendono un concetto esatto della gravità, della santità della loro missione.

Comunque sia, una volta che si è stimato di trovare un opportuno rimedio nel rimutamento radicale nella formazione della lista dei Giurati, badiamo invece che non avessimo a peggiorar la legge, rendendola meno efficace a raggiungere lo scopo che si vuol conseguire.

De' vari sistemi che si poteano adottare differenti da quello attualmente in vigore, erasi primamente proposto quello di escludere l'elemento elettivo e politico, introducendo quello giudiziario, e concentrando in esso tutti i poteri per eliminare dalla lista coloro che si

credessero non idonei ad esercitare l'ufficio di Giurato.

Io non sono di coloro i quali credono che le attribuzioni di cui si tratta si debbano affidare esclusivamente all'autorità giudiziaria, per quanto io debba credere e credo che nessuna autorità come la magistratura ha interesse grandissimo ad una retta amministrazione della giustizia.

E neppure vorrei che la maggioranza della Commissione fosse rappresentata dalla Magistratura, perchè non vorrei che si dicesse che la Magistratura preponderante nella formazione della lista, abbia introdotto nel suo lavoro di eliminazione una maniera di pensare e di giudicare che adopera nelle sue sentenze. Facciamo che la Magistratura non assuma nè in tutto nè in parte cotesta importante responsabilità.

D'altronde si è fatto benissimo, ed approvo che la Magistratura entri a far parte di questa Commissione. L'elemento giudiziario era necessario, ed io trovo che in questa parte l'articolo meriti di essere approvato. Ma perchè escludere l'autorità politica?

È inutile il dire che al retto e regolare andamento della amministrazione della giustizia siamo tutti interessati. Epperò il concetto logico e naturale che a prima giunta si affaccia spontaneo alla mente di ognuno, dopo che la legge ha stabilito le diverse categorie per coloro che debbono giudicare, sia quello di far concorrere tutti e tre gli elementi, elettivo, giuridico e governativo, per riuscire a formare tale un Corpo di Giurati, che, per quanto è possibile, assicuri la Società, e ponga l'amministrazione della giustizia sopra salde ed in-crollabili basi.

Il motivo principale ed unico per coloro i quali credono di eliminare dalla Giunta distrettuale il Sotto-Prefetto, è la possibile preponderanza che egli possa esercitare sopra tutti gli altri membri della Commissione, in guisa che possa risulterne un Giuri non indipendente, e quindi che non offra una piena garanzia dell'imparzialità dei suoi giudizi.

È facile vedere quanto sia infondato questo motivo. Lo dimostra innanzi tutto il fatto di tutto il passato. Difatto sono quindici anni dacchè il sistema dei Giurati funziona nel regno d'Italia, e nessuna accusa si è mai fatta all'autorità politica d'aver abusato di questo potere; anzi se

accusa fu data fu precisamente nel senso opposto, cioè, quella di non aver curato abbastanza l'esercizio di questo suo importante e delicato dovere. Or come dopo quindici anni l'incarico affidato al Prefetto, che certo ha maggiore autorità di un Sotto-Prefetto, affidato ora, ed in menoma parte a costui, diventerà pericoloso e nocivo, e almeno si crederà che possa diventare tale?

Non è certo mestieri ch'io dica qui, in questa aula, non essere civile, nè giusto il diffidare delle autorità politiche, segnatamente quando si tratta dell'amministrazione della giustizia. Comprendo che questo sentimento ostile e diffidente ha in gran parte la sua origine nella triste memoria dei tempi passati; ma, Dio buono! avvi un abisso fra il passato ed il presente. La pubblicità degli atti, la libertà della stampa, un Governo che si può dire ci facciamo noi stessi, dovrebbe renderci tranquilli e sicuri.

Non aggiungerò altro a queste proposte; ricorderò solamente le nobili ed acconcie parole colle quali l'onorevole Relatore in un brano della sua Relazione ha stigmatizzato codesto ingiurioso e gratuito sospetto.

Io non pretendo certamente che la maggioranza della Giunta di revisione si dia all'autorità amministrativa o alla giudiziaria; confido moltissimo nei Consiglieri provinciali, nella loro rettitudine, nella loro lealtà e buona fede; ma bisogna pur persuadersi che ci sono dei fatti i quali non è possibile che i Consiglieri provinciali sieno al caso di conoscere, e allora è necessario assolutamente che si ricorra all'autorità politica. È l'intervento di questa autorità, è la legge medesima che lo richiede; è l'articolo 17 da voi approvato che lo prescrive, il quale così si esprime:

« Il Presidente del tribunale, ricevute le note dei Giurati dei mandamenti, le trasmette al Prefetto o al Sotto-Prefetto, e questi gliela rinvia con tutte le informazioni che crederà opportune. »

Dunque è evidente che la legge stessa ha compreso la necessità che il Prefetto o Sotto-Prefetto abbiano ad informare la Commissione sulle qualità morali ed intellettuali di coloro che sono chiamati ad esercitare il delicato ufficio di Giurato.

Inoltre comprenderei il sistema radicale da alcuno proposto nell'altro ramo del Parlamento, cioè che, adottato una volta il sistema delle

categorico, la legge si arresti, e tutti quelli che hanno le condizioni da essa richieste, vengano senza più stabilmente iscritti e proclamati Giurati. Ma quando si è creduto di comporre una Commissione, la quale deve sindacare, deve esaminare se mai v'è quella idoneità e quella moralità necessaria per fare un buon Giurato, allora, diciamo, componiamo questa Commissione nel miglior modo possibile, e invece delle opportune informazioni al Prefetto o Sotto-Prefetto, adottiamo direttamente il mezzo migliore, cioè quello che un rappresentante dell'autorità politica entri nella Commissione francamente e apertamente, perocchè, non bisogna illudersi, noi non possiamo pretendere dal pubblico funzionario più di quello che possiamo ottenere.

E certamente vi sono dei casi nei quali l'Autorità politica vi direbbe a voce quello che non credo conveniente, non stima prudente di porre in iscritto.

Ma non basta, v'ha di più. Può darsi benissimo che una informazione sia oscura, ambigua, incerta; e allora chi meglio di colui che l'ha scritta potrà dare le spiegazioni necessarie e tranquillare così le coscienze dei colleghi che debbono giudicare?

Per me, lo dichiaro apertamente: se noi allontaniamo da questa Commissione l'autorità governativa, noi non guadagneremo gran fatto con le modificazioni che apportiamo a questa legge; giacchè la maggior parte della sua importanza è posta nella formazione della Giunta distrettuale di revisione delle liste.

Conchiuderò leggendo, se me lo concede il Senato, alcune parole della Relazione dell'onorevole mio amico Senatore Vacca, perchè esse sono, direi quasi, il riassunto di quelle poche considerazioni che ho avuto l'onore di esporre al Senato.

Ecco quello che ha detto l'onorevole Relatore.

« Egli è evidente che il solo obbligo della presenza (parlando dei Prefetti e dei Consiglieri delegati), basterebbe a tener desta la responsabilità del rappresentante politico, e porlo in grado di fornire le informazioni, e chiarimenti esatti e conformi al vero, dei quali solo può star garante il funzionario politico, che per suo istituto è il più atto ai minuti indagini delle qualità, della moralità, della estimazione pubblica dei singoli nomi iscritti nelle liste preparatorie dei giurati. Che se vi piaccia di tras-

mutare il carattere di cotesto funzionario costituendolo a senso dell'articolo 17 meramente informativo, voi avrete spento affatto il sentimento della responsabilità diretta, sicché non sarà punto da fare assegno sulla verità delle timide o inesatte informazioni. »

Dopo la lettura di queste parole non ho altro ad aggiungere, e prego il Senato a voler ammettere l'emendamento che io ho l'onore di proporre cioè, di sostituire al Giudice anziano il Sotto-Prefetto, e nei Capoluoghi di provincia, il Consigliere delegato della Prefettura.

Senatore SINEO. Domando la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola per fare una avvertenza intorno all'ordine della discussione.

PRESIDENTE. Desidero prima che l'onorevole De Filippo trasmetta al banco della Presidenza il suo emendamento.

Senatore DE FILIPPO. Eccolo.

PRESIDENTE. Domando intanto se è appoggiato l'emendamento dell'onorevole De Filippo.

Chi lo appoggia, voglia alzarsi.

(È appoggiato.)

Ha la parola l'onorevole Ministro.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Prima che si proceda ulteriormente nella discussione promossa dall'onorevole Senatore De Filippo, credo mio dovere di sottoporre all'attenzione del Senato una questione pregiudiziale che parmi emergere da due articoli già votati dal Senato, cioè dagli articoli 16 e 17.

La questione che ha promossa l'onorevole De Filippo è sorta anche nell'altro ramo del Parlamento, e vi fu discussa con molta ampiezza e con molto calore. Ma quelli che promossero siffatta questione furono solleciti di non permettere che la Camera si occupasse né dell'articolo 16, né dell'articolo 17, prima dell'art. 18 imperocché coi detti articoli 16 e 17 si pongono precisamente le basi di un sistema contrario, di quel sistema che riduce la parte politica e governativa al solo ufficio informativo.

Quando il progetto venne dal Governo presentato all'altro ramo del Parlamento, racchiudeva disposizioni, le quali tenevano maggior conto dell'elemento governativo. Basso lo chiamava precisamente a far parte dell'ultima Commissione, della Commissione che io direi superiore, come ora vorrebbe l'onorevole De Filippo. Ma in quel progetto non si contenevano le disposizioni dei due articoli suindicati, i quali

sono stati introdotti dalla Giunta dell'altro ramo del Parlamento che non ammise in questa parte la proposta ministeriale.

Vi prego, o Signori, a volgere la vostra attenzione alle disposizioni contenute in questi due articoli 16 e 17.

L'articolo 16 dispone che spirati i 15 giorni prescritti dall'articolo 15, termine prescritto per fare opposizione alla lista formata dalla Giunta mandamentale, il prefetto, che è il Presidente di quella Giunta, trasmette immediatamente la lista mandamentale al Presidente del Tribunale; e dice al Presidente del Tribunale perchè nel sistema che prevalse nell'altro ramo del Parlamento, il Presidente della Commissione superiore, è appunto il Presidente del Tribunale, e non il Prefetto o il Sotto-Prefetto come si proponeva dal Governo.

Nell'articolo 17 si aggiunge: « Il Presidente del Tribunale, ricevute le note dei Giurati dei mandamenti, le trasmette al Prefetto o al Sotto-Prefetto, e questi gliela rinvia con tutte le informazioni che crederà opportune. »

Come farà il Presidente del Tribunale ad esercitare queste attribuzioni quando il Prefetto o il Sotto-Prefetto fosse chiamato egli stesso a presiedere la Giunta? Il Prefetto od il Sotto-Prefetto dovrebbe ricevere la comunicazione delle liste dalla Giunta mandamentale pel corso ulteriore, e non mai per dare informazioni al Presidente del tribunale ed alla Commissione presieduta dal medesimo Prefetto o dal Sotto-Prefetto.

Parmi pertanto che questi due articoli, di cui ho dato lettura, e che sono già stati dal Senato adottati, presentino una manifesta eccezione pregiudiziale.

Sottopongo per ora queste considerazioni al Senato; se poi occorrerà, presenterò le mie osservazioni sul merito della proposta fatta dall'onorevole Senatore De Filippo.

Senatore GADDA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore GADDA. In quest'articolo si sostituisce all'ingerenza politica l'ingerenza dell'autorità giudiziaria, si sostituisce cioè alla Presidenza delle Commissioni di revisione delle liste dei Giurati, al Prefetto il Presidente del Tribunale. Io trovo che questa modificazione, questo nuovo concetto è molto opportuno, e per parte mia lo appoggio volentieri, perchè non abbiamo bisogno che le liste dei Giurati non

abbiano a sollevare il menomo dubbio, il menomo sospetto, e l'ingerenza politica può essere sospettata.

Io poi appoggio anche questo concetto, perchè vedo come facilmente l'autorità politica viene fatta segno di accuse, e l'ho rilevato dalla stessa Relazione dell'onorevole Senatore Vacca. In questa Relazione si muovono delle accuse alla formazione attuale delle liste dicendosi che i Prefetti non vi portano la dovuta diligenza.

Io ho gravi dubbii su questa istituzione, sull'eccellenza sua; essa non mi persuade molto, e credo che questi miei dubbii siano nella coscienza di molti; perciò io desidero che non venga impegnata la responsabilità dell'autorità politica in questo lavoro preparatorio, e desidero inoltre che l'elenco dei Giurati...

PRESIDENTE. Scusi. Il Ministro ha sollevato una questione pregiudiziale. Parla ella sulla questione pregiudiziale?

Senatore **GADDA.** Parlo sull'articolo...

PRESIDENTE. Ella sa che la questione pregiudiziale ha la precedenza sulle altre questioni.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Ho fatta la questione pregiudiziale sull'emendamento proposto dal Senatore De Filippo.

PRESIDENTE. In tal caso l'onorevole Senatore Gadda può continuare a parlare.

Senatore **GADDA.** Io non posso dividere la fede dell'onorevole Relatore. Io ho fede invece nella Magistratura indipendente, e non posso dividere quella nella istituzione dei Giurati. L'onor. Relatore stesso però vede che quest'istituzione ha in molti casi fallito, sente che è venuta meno. Or bene, se noi abbiamo avuto esempio di responsi di Giurati che hanno fatto meravigliare il pubblico e sollevare dei dubbii sulla bontà dell'istituzione, l'onorevole Relatore ne accusa la cattiva formazione delle liste, e di ciò chiama in colpa l'autorità politica, e lo fa con queste gravi parole:

« Di ciò bensì potrebbesi far nota di censura a taluno dei Prefetti, la consuetudine di inerzia e di fiacco sentimento, del grave compito che gli viene affidato dal vigente ordinamento giudiziario nell'opera di revisione della lista dei Giurati. »

Io non poteva lasciar passare in silenzio queste considerazioni dell'onorevole Relatore, perchè fatte da persona tanto giustamente stimata, ed in un atto troppo importante qual è

la Relazione di un progetto di legge innanzi al Senato.

Io approvo questa legge, io approvo quest'articolo, e ciò faccio appunto perchè è una legge la quale viene a circoscrivere la base, entro la quale noi sceglieremo i Giurati; è una legge che scalza dalle sue fondamenta il concetto della Giuria; poichè domando io: che ha a fare il contingente che si vede trascinato innanzi alle Assise, coi cittadini che noi abbiamo posto nella categoria dell'articolo 2. quali giurati? Eppure la Giuria dovrebbe essere il giudizio dei propri pari.

Dunque questa legge è legge di diffidenza contro l'istituzione dei Giurati. Ad ogni modo è una legge che in parte tutela la società dai difetti di questa istituzione.

Io la voto ben di buon grado, e avrei desiderio che non fosse posto questo progetto di legge in condizione di vederne differita la sua attuazione, perchè credo che sia realmente un grande miglioramento nell'Amministrazione della Giustizia; ma se per caso, anche i miglioramenti che noi vi apportiamo, venissero meno a questo scopo, può essere certo l'onorevole Relatore che io non accuserò mai la Presidenza della Commissione che ha compilate le liste.

Ella non sa con quanta fatica queste liste debbono essere ora strappate in tempo alle Commissioni; quante pressioni si facciano su queste e quante seduzioni per vedersi escluso dalle liste. Giacchè è una delle singolarità di questa istituzione, che mentre in teoria la si dice un gran portato della libertà, nessuno poi vuole essere Giurato.

Attorno alle Commissioni che formano le liste dei Giurati, vediamo una rete d'intrighi che dobbiamo combattere tutti i giorni. E questa è un'istituzione che si dice un parto delle nostre libere istituzioni!

Io vedo con quanto desiderio, con quanta smania e giustamente si aspiri a sedere nella Camera, nei Consigli provinciali e comunali, perchè si sente che là vi sono delle vere istituzioni importanti, e che vi si difendono la libertà e gli interessi del paese.

Io non avrei preso la parola in questo progetto di legge, ma dal momento che il Relatore ha creduto di accusare nella sua Relazione l'Autorità politica per il modo con cui ora si for-

mano le liste elettorali, mi trovai costretto a pronunciare queste poche parole.

Senatore VACCA, *Relatore*. Domando la parola per un fatto personale.

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola sulla pregiudiziale.

PRESIDENTE. Essendosi proposta la questione pregiudiziale, e non essendo possibile separare l'emendamento dall'articolo, accordo la parola all'onorevole Miraglia sulla pregiudiziale.

Senatore MIRAGLIA. La maggioranza dell'Ufficio Centrale opina, che, prima di tutto si decida se abbiassi a procedere in questa così grave discussione, posto mente che abbiamo già votati gli articoli 16 e 17 di questo progetto di legge; poichè, se il Senato si arresta sulla questione pregiudiziale, è chiusa ogni discussione.

Senatore SINEO. Domando la parola sulla questione pregiudiziale.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SINEO. Il Senato, coll'accettazione degli articoli precedenti, credo che siasi già in qualche modo vincolato.

La questione pregiudiziale sollevata dall'onorevole Guardasigilli, io la considererei ancora sotto un altro aspetto.

Come ricordava l'onorevole Guardasigilli, l'articolo attuale fu formulato nell'altro ramo del Parlamento dopo una vivacissima discussione, in cui le opinioni si sono disegnate nettamente.

Ebbene, io credo inopportuno di tornare a risuscitare quella discussione.

Io spero che l'opinione che prevalse, prevarrà sempre nell'altro ramo del Parlamento, e quindi sarebbe molto probabile il ritorno al Senato di questo progetto di legge, qualora avesse il sopravvento, in quest'aula, la modificazione proposta dall'onorevole Senatore De Filippo.

Senatore DE FALCO. Domando la parola.

Senatore SINEO. È vero che è possibile che l'altra Camera si presenti in avvenire in condizioni diverse; può essere che la maggioranza sia spostata, che una nuova legislatura si mostri più favorevole all'ingerenza governativa nella compilazione delle liste dei Giurati. Ma in questo caso sarebbevi una ragione maggiore perchè il Senato mantenga ciò che fu dalla Camera attuale adottato. La disposizione che si legge nel progetto accettato dalla vostra Commissione fu ispirata dal profondo sentimento che nella materia giudiziaria sia

da respingersi ogni influenza politica. Io credo che questo principio il Senato lo debba consacrare premurosamente. Lo dovrebbe consacrare con maggiore premura nel caso che trovasse per mala ventura opposizione nell'altro ramo del Parlamento, per effetto di uno spostamento dell'attuale maggioranza.

Non bisogna farsi illusioni. Le oscillazioni politiche possono avverarsi in ogni paese del mondo. Abbiamo veduto il paese che, a mio avviso, è il più libero di Europa, il Belgio, darsi in mano ad un partito che fu per lungo tempo in minoranza. Ebbene, l'Italia può anche nell'avvenire esser soggetta a consimili oscillazioni. Quando abbiamo la fortuna di avere soluzioni che affermano in modo ben deciso la superiorità, la perfetta indipendenza della giustizia da qualunque influenza politica, mostriamoci gelosi conservatori di questo gran principio. Procuriamo di evitare intorno ad esso qualunque ulteriore discussione.

Io credo dunque che anche sotto quest'aspetto la questione pregiudiziale debba opporsi all'emendamento dell'onorevole De Filippo.

PRESIDENTE. Vorrei esprimere la mia opinione al Senato per combinare il modo di spianare la via alla discussione del presente progetto di legge.

In primo luogo io son di parere che al punto al quale siamo, non si debba tornare ad una discussione generale; e quindi non dobbiamo scostarci menomamente dalla discussione relativa ai singoli articoli; per cui, a parer mio, la questione pregiudiziale posta dall'onorevole signor Ministro Guardasigilli, e dico a parer mio, perchè confesso di non aver potuto afferrare perfettamente tutte le ragioni da lui addotte sull'argomento, esiste effettivamente, e debba esser messa ai voti per decidere se l'emendamento proposto sia o non sia in contraddizione cogli articoli precedenti.

Chi crede che sia in contraddizione, naturalmente lo rigetterà; chi è d'avviso che non lo sia, lo ammetterà, se così crede.

In secondo luogo farò un'osservazione, e questa per ricordare che il Senato non è vincolato a precedenti di sorta, e che in quest'Aula le questioni non vengono mai pregiudicate.

L'onorevole Ministro propone le leggi ed il Senato ha piena facoltà di approvarle, modificarle e respingerle; e quando si dice re-

spingerle, s'intende che usa della massima sua autorità.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io stimo mio debito di dichiarare al Senato che la questione pregiudiziale è stata da me proposta precisamente nel senso spiegato dall'onorevole Presidente.

Parmi certo che sarebbe offesa la dignità del Senato se egli votasse una disposizione, la quale urtasse con un principio contenuto in un articolo già approvato.

Le funzioni informative e consultive, che l'art. 17 attribuisce all'Autorità politica, non potrebbero conciliarsi colle attribuzioni decisorie che verrebbero a questa stessa Autorità conferite col chiamarla a far parte della Commissione, di cui è parola nell'art. 18.

Su questo punto credo che debba fermarsi l'attenzione del Senato.

Senatore VACCA, *Relatore*. Dichiaro che l'Ufficio Centrale si asterrà dalla votazione.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Faccio la stessa dichiarazione in nome mio e dei miei colleghi presenti; il Ministero si asterrà dalla votazione.

PRESIDENTE. Dunque, chi crede che non debba mettersi in discussione l'emendamento dell'onorevole De Filippo, voglia alzarsi.

(L'emendamento è respinto.)

Senatore VACCA, *Relatore*. Domando la parola per dichiarare che, non è già l'emendamento che è stato rigettato, ma che è stata ammessa su di esso la questione pregiudiziale.

PRESIDENTE. Sta bene; è ammessa la questione pregiudiziale.

La parola è al Senatore De Falco.

Senatore DE FALCO. Non essendomi la parola stata data sulla questione pregiudiziale, ora che la questione pregiudiziale è ammessa, è inutile parlare sul merito.

PRESIDENTE. Ella mi ha domandato la parola sull'articolo e non sulla questione pregiudiziale.

Senatore DE FALCO. Fu un equivoco; ma adesso è inutile che io parli perchè non si discute più l'emendamento.

PRESIDENTE. Allora l'articolo 18 rimane qual è. Lo rileggo.

(Vedi sopra.)

Metto ai voti quest'articolo.

Chi l'approva, sorga.
 (Approvato.)

Art. 19.

La lista dei giurati del distretto, unitamente al decreto che l'approva, è sottoscritta dal presidente della Giunta distrettuale ed è pubblicata non più tardi della fine di novembre in ogni comune del mandamento, per la parte che riguarda ciascun comune.

Essa resta affissa per dieci giorni alla porta della pretura e della casa comunale.

(Approvato.)

Art. 20.

Chiunque crede di aver fondati motivi di diritto per contraddire alle deliberazioni della Giunta distrettuale, può promuovere la sua azione avanti la Corte di appello entro dieci giorni dalla pubblicazione del decreto, qualunque sia la distanza.

Il reclamo potrà essere depositato alla cancelleria della pretura, dalla quale sarà immediatamente trasmesso a quella della Corte di appello, che ne rilascerà ricevuta.

La causa è decisa sommariamente in via d'urgenza, senza che sia d'uopo del ministero di procuratore sulla relazione che ne è fatta in pubblica udienza da uno dei consiglieri della Corte, sentita la parte o il suo procuratore, se si presenta, e sentito il Ministero pubblico nelle sue orali conclusioni.

(Approvato.)

Art. 21.

Nel procedere alla eliminazione di che al numero 4 dell'articolo 18 la Giunta distrettuale terrà conto, come se fossero compresi nella lista, anco dei nomi di coloro sull'ammissione o sulla cancellazione dei quali fosse insorto reclamo.

Se codesti nomi non fossero dalla Giunta compresi nella eliminazione, e se la Corte di appello, nei casi previsti dall'articolo 20, ordinasse la loro iscrizione nella lista, essi saranno aggiunti alla medesima.

(Approvato.)

Art. 22.

Le liste definitivamente approvate colle norme di che nell'articolo 18 vengono inviate non più tardi del 15 dicembre di ogni anno al presi-

dente del tribunale della città capoluogo del circolo di Assise.

Colle liste medesime il presidente del tribunale, assistito da due giudici, forma:

1. la lista generale dei giurati ordinari del circolo;

2. la lista speciale dei giurati supplenti per il circolo, nella quale iscrive tutti quei giurati che hanno domicilio o residenza nel comune dove si aduna la Corte di assise, e che fanno parte della lista generale di che nel precedente numero.

Ove le Assise abbiano a tenersi in più comuni dello stesso circolo, si formano nel modo stabilito dal n. 2 del presente articolo altrettante liste di giurati supplenti, quanti sieno i comuni in cui siedono le Corti.

(Approvato.)

Art. 23.

Coloro che manchino o ricsino di adempiere le funzioni loro affidate dalla legge, o che, richiesti dall'autorità competente e obbligati o dalla legge o dal loro ufficio, rifiutino di dare le notizie necessarie per la formazione delle liste, sono puniti con una multa da cento a trecento lire.

Sono puniti colla multa da lire dugentocinquanta a lire cinquecento coloro che danno scientemente notizie erronee nei casi sopra contemplati.

Coloro che non adempiano alle prescrizioni dell'articolo 9 saranno puniti con un'amenda di lire 50.

(Approvato.)

Art. 24.

La lista dei giurati non potrà essere minore pel circolo di Napoli di *mille*, pel circolo di Milano di *seicento*; pei circoli di Bologna, Firenze, Genova, Palermo, Roma, Torino e Udine di *quattrocentocinquanta*; pei circoli di Brescia, Catania, Livorno, Messina, Padova, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza di *trecentocinquanta* e, se vi sono più corti, di *duecento* ciascuna; per gli altri circoli di *duecentocinquanta*, e se vi sono più corti, di *duecento* ciascuna.

Senatore DE FALCO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Senatore De Falco.

Senatore DE FALCO. Questo articolo, signori Senatori, offre una delle più gravi questioni

che possa presentare una legge sulla Giuria; ed è questione tanto più grave, in quanto che il sistema che si intende inaugurare col presente progetto, è sistema nuovo, inusitato, non rispondente a nessuna delle leggi che attualmente reggono questa materia nei diversi Stati di Europa. Ora non fosse altro che per questo che è una grande novità, non pare possa essere prescelta e sanzionata se non sia per lo meno preceduta da larga e matura discussione.

Le modificazioni, Signori, che sono state portate a questo progetto di legge dal modo come la prima volta venne presentato dal Governo, si riducono principalmente a tre:

1. Sostituzione delle Giunte mandamentali alle Commissioni circondariali per la revisione e la rettificazione delle liste, e delle Giunte distrettuali alle Commissioni provinciali per l'esame di queste liste e la formazione della lista annuale del circolo;

2. Esclusione da queste Giunte di ogni intervento di autorità politica od amministrativa;

3. Nessuna riduzione per legge alla lista generale de' giurati, proponendosi con l'articolo che viene appunto in esame, di fissare soltanto un *minimo* per le liste, ma di lasciare indefinito ed indeterminato il loro *massimo*.

Ora, per quanto grande sia il mio rispetto e la venerazione mia per i voti dell'altro ramo del Parlamento, e per quanta deferenza io senta per le opinioni ed i consigli degli uomini egregi che hanno proposto e propugnato que' mutamenti, io temo forte che la sostituzione della Giunta mandamentale alla Commissione circondariale e delle Giunte distrettuali alla Commissione provinciale non sia per recare buoni frutti; perchè la prima Giunta è troppo locale e soggetta, più di quanto può prevedersi, alle influenze, agli interessi ed alle passioni locali. Composta d'altronde di quei medesimi Sindaci che hanno fatto parte delle Giunte comunali, essa non sarà d'ordinario che giudice e riveditrice delle opere medesime di coloro cui è commesso questo sindacato. E lasciando pur da parte la maniera come è composta la Giunta distrettuale, parmi che non sia opportuno consiglio riunire presso la medesima autorità, la revisione delle liste sotto l'aspetto della capacità o incapacità legale degli iscritti, e la depurazione e riduzione loro sotto l'aspetto della idoneità morale di coloro che fra gli iscritti vogliono essere prescelti, o esclusi. Operazioni

queste che sono state sempre opportunamente divise, e la cui confusione può turbare il coscienzioso esplicitamento di entrambe.

Io credo del pari che nelle nostre condizioni non sia per tornare utile lo escludere affatto dalle Commissioni del giurì l'autorità politica, e commetterne tutta la grave responsabilità all'autorità giudiziaria. E mi conforta a sostegno della mia opinione, quella della minoranza della Commissione della Camera elettiva, e quella della minoranza dell'Ufficio Centrale del Senato; della quale si è fatto eloquente interprete l'onorevole Senatore De-Filippo, alla cui proposta sarei stato lietissimo di associare il mio voto e la mia parola se non fosse stata sepolta sotto una inattesa questione pregiudiziale.

Ma quello che, a mio senso, è ancor più grave, o Signori, è il terzo mutamento adottato; la nessuna limitazione, cioè, del numero dei giurati che devono comporre la lista annuale del servizio.

Questo metodo che si propone, è, io già l'ho detto, affatto nuovo: esso è contrario non solo alla legislazione nostra, ma anche alle straniere, e si discosta non pure dalle leggi che stabiliscono larghissima base alla giuria, ma ancora più a quelle che come il progetto attuale, hanno ristretta quella base ed inaugurato il sistema delle categorie.

E per fermo, Signori, incominciando questa rivista di legislazioni comparate colle leggi che hanno successivamente imperato presso di noi; voi conoscete che nel breve periodo di poco più di venticinque anni, noi abbiamo avuto in Italia già quattro leggi sulla giuria: questa che discutiamo sarà la quinta. Di queste quattro leggi non accade soffermarsi nè sulla legge Sclopis del 26 marzo 1848, nè sulla legge De Foresta del 20 giugno 1858. Speciali quelle leggi per i soli giudizi di stampa e contenenti i primi tentativi per la introduzione in Italia di questa maniera di giudizi, esse si risentono e della strettezza del loro oggetto e della novità della istituzione, e difficilmente possono offrire lezioni da apprendere, esempi da imitare.

Ma la legge Rattazzi del 13 novembre 1859, che prima introdusse e generalizzò in Italia il sistema della Giuria non solo per i reati politici e di stampa; ma per tutti i crimini, stabili, è vero, larghissime le condizioni di capacità per poter esser giurato, e ristrettissime le

cagioni legali d'incapacità o incompatibilità; ma tutta quella larghezza contemperava e limitava con una serie successiva di esami, di scelte, di eliminazioni e di riduzioni delle liste, che riunite potevano dar guarentigia della bontà delle elezioni.

Però voi leggete in quella legge, che le liste dei giurati erano fatte in ciascun comune dal Sindaco; che avverso queste liste si poteva reclamare alla Giunta, e quindi le liste, e reclami e deliberazioni erano trasmesse all'Intendente del Circondario, il quale pronunziava sui reclami, e rettificava le liste comunali, aggiungendovi i nomi delle persone illegalmente omesse, e cassandone quelli illegalmente iscritti.

Queste però non erano che operazioni preparatorie intese a stabilire la capacità legale degli iscritti; conveniva pertanto scegliere fra gli iscritti i più capaci ed idonei. A ciò provvede la legge stessa, stabilendo che le liste decretate dall'Intendente fossero restituite ai comuni, nei quali una apposita Commissione *eloggera* fra gli iscritti un individuo per ogni 400 abitanti, e degli eletti formava una lista novella; la quale era prima trasmessa, per ciascuna provincia, ad una Commissione composta del Presidente provinciale e di tre Consiglieri, che la esaminava, e per via di *eliminazioni* la riduceva di un quarto del numero degli iscritti; e poi così ridotta la trasmetteva al Prefetto che, previo il parere del Consiglio di prefettura, la riduceva di un altro quarto. E perchè la lista così ridotta poteva ancora superare di molto il bisogno del circolo cui era destinata, e non era giusto tener per tutto l'anno obbligato all'ufficio di giurati un numero eccessivo di cittadini, l'articolo 69 di quella legge disponeva che se mai la lista riveduta e ridotta contenesse un numero d'individui maggiore di quello designato per ciascun circolo, il qual numero era per alcuni circoli di 600, per altri di 400, per altri di 200, il Presidente del Tribunale del capoluogo del circolo dovesse in una delle pubbliche udienze di dicembre porne i nomi in un'urna, ed estrarre a sorte il numero dei giurati destinati a prestare il loro servizio nell'anno seguente.

Io ben credo, Signori, che se questa legge fosse stata rigorosamente eseguita, avrebbe dato buonissimi frutti, come in effetto li diede nei primi anni della sua attuazione. Ma il male

fu che una certa trascuratezza si pose nella sua esecuzione, e che specialmente le commissioni comunali, le quali dovevano fare le prime scelte di un giurato per ogni 400 abitanti, fecero servire questa facoltà piuttosto che a prescegliere i migliori, ad escludere dal grave compito i più favoriti.

A ciò intese provvedere la legge del 6 dicembre 1865, opera di una delle tante Commissioni create nel 1865 dall'onorevole Ministro Vacca per la unificazione legislativa, della quale legge credo sia stato Relatore l'onor. Miraglia. Questa legge però non fece altro che sopprimere le Commissioni comunali; ma ritenne intero il sistema delle eliminazioni discrezionali e della limitazione legale del numero dei giurati iscritti nelle liste, e commise l'una e l'altra operazione alle Commissioni provinciali, ed ai Consigli di prefettura.

Se dalle nostre leggi pur troppo recenti in fatto di giuria, voi passate ad esaminare le leggi più antiche e più nuove degli altri popoli civili presso i quali vige questa maniera di giudizi, voi sarete colpiti dalla inalterata costanza del principio medesimo, svolto ed attuato sotto forme diverse, ma da nessuna legge trascurato od abolito.

Cominciando, in effetti, dalla legislazione inglese, che è la madre-patria del giuri, voi conoscete che per la legge del 25 giugno 1825, ben poche sono le condizioni legali richieste per poter essere giurato, maggiori sono le cause d'incapacità e di esclusioni; ma grandissimo è il potere discrezionale concesso alle commissioni parrocchiali e comunali per la formazione delle liste de' giurati, le quali riunite compongono quello che dicesi *il libro dei giurati per l'anno*. È da questo libro che lo sceriffo elegge per ogni contea una lista di almeno quarantotto, o al più settantadue individui, come dice l'articolo 15 della legge, per tutti i giudizi da tenersi innanzi le stesse Assise o Sessioni. E quando un grande numero di affari lo esige e i Presidenti delle Assise lo richiedono, lo sceriffo, secondo l'articolo 22, può tutto al più citare e mettere nell'elenco un numero di Giurati non eccedente 148 per servire indistintamente in sede criminale e civile.

In Francia, che fu la prima ad introdurre nel continente il Giuri, secondo gli articoli 387 e 388 del codice d'istruzione criminale del 1810, era il

Prefetto che, con potere al certo pericoloso ed eccessivo, formava per ciascuna Sessione, sulla richiesta del Presidente delle Assise, la lista dei giurati composta non più di sessanta cittadini, la quale lista era poi dal Presidente ridotta a trentasei. In seguito, per le leggi del 2 maggio 1827 e 10 aprile 1831, la lista non fu fatta più sessione per sessione, ma al mese di ottobre per tutto l'anno successivo. Il numero però dei segnati in queste liste non si componeva che del quarto delle liste generali, e non poteva giammai eccedere il numero di 1500 nomi pel dipartimento della Senna, e di 300 per gli altri dipartimenti.

Nè le cose mutarono per la legge repubblicana del 7 agosto 1848. Questa stabilì che la lista annuale del Giuri per ogni dipartimento comprendesse un giurato per ogni 200 abitanti; e che, ciò nonostante, la lista intera dei giurati non avesse potuto eccedere il numero di 3000 pel dipartimento della Senna, e di 1000 per gli altri dipartimenti. Parve ancora eccessivo questo numero di giurati alla legge imperiale del 4 giugno 1853, e lo restrinse stabilendo, che la lista annuale dei giurati fosse composta non più che di 2000 pel dipartimento della Senna, di 500 per i dipartimenti la cui popolazione eccedesse i 300,000 abitanti, di 400 per quelli la cui popolazione fosse di 2 a 300,000, e di 300 per quelli la cui popolazione fosse inferiore a 200,000 abitanti. E un numero limitato di giurati per ciascun dipartimento, è stato pure prescritto nell'ultima legge francese sulla giuria di novembre 1872.

In Ginevra vi è, voi lo sapete, una Commissione speciale di 21 Consiglieri eletti fra i membri del gran Consiglio, che procede alla formazione delle liste dei giurati, scegliendoli nella lista generale del giuri, che comprende gli elettori che abbiano non meno di 25 e non più di 70 anni. Ma per l'articolo 10 delle leggi del 12 gennaio 1844 e 16 giugno 1848, questa Commissione del gran Consiglio sceglie non oltre cinquecento individui, fra gli elettori iscritti sulla lista generale del giuri, e questo numero forma la lista dei giurati per l'anno successivo.

In Argovia, a tenore della legge del 3 marzo 1858, i giurati sono eletti a votazione segreta dall'assemblea degli abitanti del Comune; ma la elezione non può comprendere che un giurato per ogni cinquanta abitanti.

In Prussia, o Signori, le cose procedono un poco più liberamente, e con minori restrizioni legali. Quivi, secondo la legge del 3 maggio 1852, in ogni anno viene formata dal Consiglio provinciale una lista contenente il nome e le condizioni delle persone che possono essere chiamate alle funzioni di giurato. Queste liste sono indi trasmesse al Presidente del Governo, il quale forma per ogni circolo di Assise una lista annuale, comprendendovi, dice la legge, *quelle persone che ritiene più idonee all'ufficio di giurato*. E fin qui potrebbe sembrare che non vi sia limitazione di numero; ma la limitazione viene ben tosto e sotto forma assai severa. Imperocchè ai termini dei § 27 e 28 della legge del 3 maggio 1852, quattordici giorni prima di ogni sessione di Assise, il Presidente di Governo trae dalla sua lista annuale un elenco di 48 persone, e lo trasmette al Presidente delle Assise; il quale, soggiunge la legge, *ne riduce il numero da 48 a 30 facendone la scelta secondo il suo criterio*; e queste trenta persone prestano il servizio durante la sessione. E, voi lo vedete, una disgraziata reminiscenza ed una pericolosa imitazione del sistema stabilito dal Codice di istruzione criminale francese del 1810.

Con metodo assai complicato e con precauzioni molto minute, la legge di Baviera del 3 agosto 1848, mantiene lo stesso sistema della limitazione legale delle liste. Questa legge, a voi è sicuramente noto, stabilisce, come il progetto attuale, speciali categorie per i giurati. Ma per la formazione della loro lista prescrive che formato per ogni comune un elenco degli abitanti idonei all'ufficio di giurato, secondo le categorie prestabilite, questi elenchi vengano trasmessi al rispettivo capo distrettuale; il quale in una Giunta composta dei capi-comuni delle città più popolate e dei cinque maggiori elettori, procede alla formazione della lista distrettuale, *scegliendo dalle liste primitive le persone reputate più idonee all'ufficio di giurato*, nella proporzione di un giurato per ogni 500 abitanti del distretto.

Queste liste distrettuali vengono poi trasmesse al governo del circolo, il quale forma la lista *circolare*; e questa lista esaminata a sua volta e discussa dal Consiglio provinciale viene ridotta alla *metà* delle persone che vi sono iscritte, purchè non al disotto di 600. E nemmeno qui arrestandosi le limitazioni e le ridu-

zioni, l'articolo 18 commette al Presidente delle Assise di ridurre a suo arbitrio e secondo la sua coscienza a 30 i 45 nomi di giurati ordinari estratti dalla lista pel servizio della sessione, ed a sei i nove giurati supplenti estratti pel servizio medesimo. Qual meraviglia che dopo tante scelte ed eliminazioni i giudizi procedano con maggior ordine e maggiore giustizia!

La legge di Sassonia del 14 settembre 1868, è fondata anch'essa sul sistema delle categorie, che sono ancora più ristrette di quelle stabilite dall'attuale progetto. Ciò nonostante questa legge prescrive che fatte le liste comunali, una Commissione composta del presidente del Tribunale, del primo magistrato del circondario, del capo della rappresentanza della città e di tre capi di comuni urbani e foresi, *sceglie dalle liste originarie i giurati per l'anno successivo*, e forma la lista circondariale sulla proporzione di un giurato per ogni mille abitanti; che queste liste circondariali si trasmettano senza indugio alla Corte di Assise, e quivi il Presidente dell'ultima Sessione di Assise, *mediante nuova scelta*, riduce *alla metà* il numero dei giurati ordinari e supplenti iscritti nelle liste di circondario, e forma la lista annuale di servizio.

Infine la legge Belga del 18 giugno 1869 che è pur fondata sul sistema delle categorie, stabilisce che una deputazione del Consiglio provinciale formi per ogni circondario giudiziario la lista generale dei giurati pel servizio dell'anno; che questa lista sia trasmessa al presidente del Tribunale, il quale assistito dai due giudici più anziani forma una lista contenente la metà dei nomi iscritti sulla lista generale, e la comunica al primo presidente della Corte d'Appello. Questi assistito da due consiglieri riduce ancora di una metà ciascuna delle liste spedite dai presidenti dei Tribunali del distretto della Corte; e le liste dei circondari di ciascuna provincia così ridotte, riunite in una sola, formano la lista pel servizio dei giurati per l'anno successivo.

Voi dunque lo vedete, o Signori, non vi è legge sulla giuria che non abbia ritenuta necessaria la limitazione legale del numero dei giurati, sia riducendolo proporzionalmente a quello degli iscritti nelle liste generali, sia fissando il numero della lista annuale secondo i bisogni presunti del servizio. Al que-

sto sistema lo trovate seguito così dalle leggi che hanno data una larga base alla giuria, confondendola coll' elettorato politico, come da quelle le quali hanno distinto l'una cosa dall'altra, e stabilito per la giuria speciali condizioni, e particolari categorie.

Questo esempio di leggi si uniformi, è, e deve essere, a mio senso, un argomento gravissimo, che rivela se non la necessità, l'utilità almeno e l'importanza del sistema seguito.

Vico stabilisce siccome una delle *degnità* della *Scienza Nuova*, che idee uniformi nate presso popoli differenti, debbono avere un fondamento comune di vero. Lo stesso principio può fino ad un certo punto applicarsi alle legislazioni. Quando le legislazioni di diversi popoli civili mantengono in una medesima materia un principio uniforme e costante, deve ritenersi che questo principio abbia un fondamento grandissimo di verità, e che sia cosa assai grave, e da essere seriamente riflettuta, l'allontanarsene.

Ora, perchè si è creduto nell'attuale disegno di legge deviare dal sistema costantemente seguito della limitazione legale delle liste, ed avviarsi per una via nuova, la quale, se non altro, non è stata ancora percorsa da alcuno, e non si sa dove conduce?

Per verità, non pare che questa questione sia stata maturamente esaminata; nè credo abbia formato oggetto di un voto speciale dell'altro ramo del Parlamento. L'onorevole relatore dell'Ufficio Centrale non ne fa nemmeno motto nella sua splendida relazione. E per avere una spiegazione di questo grave mutamento ci è forza ricorrere alla dotta ed elegante relazione, fatta alla Camera elettiva, del presente progetto di legge, perocchè è in quella relazione che solo se ne fa parola.

L'onorevole Puccioni, al quale sono legato da antichi sentimenti di stima pel suo ingegno e per la sua dottrina e da recente sentimento di riconoscenza per le parole gentili che volle ben dire a mio riguardo nella discussione di questa legge; nella sua relazione, accenna alla presente questione ed indica le ragioni; le quali avrebbero consigliato quel mutamento.

Egli si esprime con queste parole:

« Noi abbiamo per fermo che se il giuri non ha corrisposto fin qui all'aspettativa generale, le ragioni di questo non prospero successo si trovino in gran parte in due fatti omai accer-

tati: — 1. nel modo col quale le Commissioni cui è affidato l'incarico di formare le liste hanno proceduto alle operazioni loro commesse; — 2. nella determinazione di un numero limitato di giurati per ogni circolo d'Assisie. »

E per spiegare questa sua proposizione prosegue così:

« L'altro fatto che abbiamo enunciato come cagione degli inconvenienti deplorati non è meno patente. A noi non è riuscito comprendere per quali ragioni il numero dei giurati per ogni circolo sarebbe dalla legge determinato *a priori*; a noi è sembrato che debba seguirsi un criterio contrario a quello fin qui accolto, avvegnachè quanto maggiore sarà il numero dei giurati iscritti nelle liste definitive, tanto più cresceranno le garanzie che il legislatore cerca per avere giurati capaci, onesti, operosi.

« E valga il vero. Limitate il numero dei giurati, e voi avrete facilitate quelle esclusioni che riescono pregiudizievoli all'amministrazione della giustizia, in quanto ne allontanano coloro che sarebbero più in grado di parteciparvi. Limitate il numero dei giurati, e quest'onere si ripartirà sopra un numero di cittadini relativamente esiguo, mentre ha da essere equamente ripartito fra tutti coloro che sono in caso di sostenerlo. Limitate il numero dei giurati, e creerete un po' per volta, come pur troppo è avvenuto in qualche luogo, una professione di questo ufficio, bramata per fini men che onesti dai meno degni, e sfuggita con ogni maniera di artifizii dai più idonei a prestarlo. »

Dunque secondo l'onorevole Relatore le cagioni che consigliano la soppressione della limitazione del numero de' giurati, sono queste tre: 1. perchè la limitazione del numero de' giurati rende più facili le esclusioni di favore dei più idonei; 2. perchè la limitazione del numero de' giurati, fa ricadere l'onere della giuria sopra un numero di cittadini relativamente esiguo; 3. perchè la limitazione de' giurati facilita il peggio de' mali, i giurati permanenti e la creazione della professione di giurato.

E gravi son certo gli appunti. Ma chi non vede che questi argomenti possono esser facilmente rivolti contro il sistema opposto? Chi, seriamente considerando la cosa, non scorge che se il sistema della giuria a numero limitato può offrire degli inconvenienti, quello

della giuria a numero illimitato può produrre inconvenienti immensamente maggiori?

Togliete, in effetti, la limitazione legale del numero de' giurati, e se, forse, eviterete il pericolo delle facili esclusioni dalle liste di persone idonee, correrete l'altro assai più grave, assai più funesto del mantenimento nelle stesse di persone o poco o nulla idonee al delicato ufficio di giudici.

Togliete la limitazione legale del numero dei giurati, e l'ufficio della giuria diverrà veramente gravosissimo ed insopportabile, poichè dovendo tutti i cittadini capaci all'ufficio di giurato essere iscritti e mantenuti nelle liste annuali quale che sia il loro numero, essi saranno tutti, e per tutti gli anni, obbligati a non muoversi od allontanarsi dal loro paese, perchè in ogni sessione possano esser chiamati all'Assise, e sono obbligati a presentarsi o a farsi, per legittime ragioni, scusare. E peggio se ammettete le scuse, o le dispense anticipate; chè così tutti i potenti e i facoltosi otterrebbero sempre e per tutti gli anni il beneficio di essere liberati dall'obbligo della giuria.

Togliete la limitazione legale del numero de' giurati, ed allora veramente correrete rischio di avere il pessimo de' giurati che è quello composto di giurati abituali e permanenti, poichè con siffatto sistema voi non potrete con saggia misura dividere annualmente il servizio fra i più, e non potrete introdurre nella legge quella disposizione tanto sapiente che trovasi nelle altre, che il servizio, cioè, prestato in un anno dispensa di diritto dall'essere iscritti nella lista di uno o di ambedue gli anni successivi.

Ma io credo, o Signori, che il sistema proposto abbia un altro più grave pericolo, ed è che togliendo la limitazione legale del numero dei giurati dalle liste, l'opera delle Commissioni distrettuali diventerà o vana ed inutile, o offensiva ed odiosa.

Sarà vana ed inutile, se, come pur troppo è da temere, l'indifferenza, il quietismo, l'apatia delle Commissioni distrettuali, non obbligate ad alcuna scelta rigorosa, ad alcuna limitazione necessaria, le indurranno a lasciar correre, come si dice, l'acqua per la sua china, ed a mantenere, poco più poco meno, le liste così come loro vengono dalle giunte mandamentali; non fosse per altro, che per non incorrere responsabilità, non crearsi inimicizie, non offendere o scontentare persone.

Sarà offensiva ed odiosa, se le Commissioni distrettuali adopereranno largamente il potere che loro commette il numero 4 dell'art. 15, di eliminare. cioè dalle liste coloro che *giudicano non idonei* ad esercitare l'ufficio di giurato. Imperocchè quando la legge non impone già di prescegliere un numero definito di giurati, ma soltanto di eliminare dalla lista chi è giudicato, per intelligenza o moralità, non idoneo all'ufficio, è facile comprendere che ogni eliminazione è una nota pubblica di demerito e di riprovazione. Chi ne è colpito, soprattutto se l'ufficio di giurato risale a quel posto di onore che è da desiderare, resta sotto il peso di una nota di disdoro che sarà tanto più insoffribile ed odiosa, in quanto che la legge non offre mezzo a potersene liberare. Se si tratta di capacità o incapacità legale, l'escluso può ricorrere all'autorità giudiziaria; ma ove si tratti di incapacità morale, chi ne è colpito, è perduto. Egli non ha appello o ricorso veruno da quel giudizio riprovatorio della Giunta.

Ora, qual germe di diffidenze, di dissenzioni e di discordie non si viene a gittare nel paese con un simigliante sistema? E quali saranno gli effetti di queste note, di queste riprovazioni, molteplici, ripetute, successive? Io temo che essi potranno essere assai perniciosi, e condurre all'una o all'altra di queste conseguenze, ambedue da evitare.

Se i pronunziati delle Commissioni trovano appoggio nell'opinione pubblica, e rispondono al sentimento generale del paese, ognuna di quelle esclusioni sarà un colpo mortale alla reputazione di chi ne è soggetto. Vi sarà una censura senza censori, una condanna senza difesa, un giudizio senza appello, che potranno facilmente divenire grandissimo fomite di discordie e di risse cittadine. Se per l'opposto l'operato di queste Commissioni non riesce conforme al sentimento pubblico, e peggio se venissero tempi grossi, se sorgessero forti partiti politici, l'esclusioni possono facilmente vestire carattere politico. Si può credere che l'influenza dell'uno o dell'altro partito abbia determinate le risoluzioni della Giunta; ed allora nel turbamento delle passioni potrà essere riguardata come merito l'esclusione, come demerito l'inclusione nelle liste. Si potranno rinnovare, a torto od a ragione, le accuse ed i sospetti del famoso rapporto del Procuratore generale di Prüm del 1842, e de' più famosi giurati *probi*

e liberi del guardasigilli Martin-du-Nord. E per falsi che siano queste accuse e questi sospetti, essi non possono non riuscire che a discredito della legge e della istituzione. La giustizia non serve pienamente, e non rinvigorisce e mantiene l'ordine se non quando non solamente è, ma è pure universalmente creduta libera da ogni influenza, perchè è l'idea e il convincimento della sua indipendenza che fa la sua forza.

Io per me credo, o Signori, che il sistema della limitazione legale del numero dei giurati, il quale, come si è visto, è uniformemente adottato da tutte le legislazioni, abbia tre grandi vantaggi.

Il primo è di rendere più seria e più ponderata l'opera delle Commissioni e la formazione delle liste, perchè mette queste Commissioni nell'obbligo necessario e nel dovere, non solo di escludere dalle liste quelli che reputano non idonei all'ufficio di giurato, ma di scegliere fra i capaci i più capaci, fra gli idonei i più idonei.

Il secondo vantaggio è quello di rendere questo compito delle Commissioni più libero, e non affatto offensivo alle persone che vengono escluse, sia perchè non si tratta più di escludere i non idonei, ma di prescegliere fra gli idonei i più idonei; sia perchè fissato dalla legge il numero dei giurati richiesti, quelli che eccedono questo numero sono piuttosto dispensati che esclusi, e la loro reputazione rimane salva ed illesa.

Il terzo vantaggio infine è di dividere effettivamente fra i cittadini l'onere della giuria, e di renderlo così a tutti sopportabile: poichè limitato per legge il numero annuale dei giurati, si può facilmente introdurre quella saggia disposizione che trovasi in tutte le altre legislazioni, che i giurati, i quali hanno prestato servizio nell'anno, sieno dispensati di diritto dall'essere iscritti nella lista dell'anno successivo.

Io raccomando perciò queste mie osservazioni al senno ed alla prudenza del Senato.

La legge che discutiamo non è legge di diffidenza contro la giuria, come con grandissimo mio dolore, mi pare, se pure non ho frainteso, aver udito dire poc'anzi dall'onorevole Senatore Gadda. No, non è legge di diffidenza contro la giuria la nostra, ma è legge di miglioramento, intesa a richiamare la giuria ai principii suoi.

Era un difetto da gravi pubblicisti rimprove-

rato alla legge francese, da cui avevamo tolta la nostra, quello di confondere, per principio, l'elettorato politico colla giuria; la quale confusione aveva, fra gli altri, questo inconveniente di soggettare il giuri alle medesime trasformazioni della legge elettorale, e di restringerne, allargarne o modificarne gli elementi secondo che una legge, non più giudiziaria, ma politica o di finanza modificasse le condizioni dell'elettorato politico, ed in ispecial modo la misura del censo elettorale. Sono due cose affatto diverse l'ufficio dell'elettore che nei comizi elegge il suo deputato, e quello del cittadino che va a sedere in tribunale per compiere l'altissimo mandato di giudicare se un uomo sia innocente o colpevole.

L'elettore ed il giurato, siccome è stato bene osservato, esercitano due funzioni distinte che non hanno nè la stessa origine, nè i medesimi effetti. La partecipazione alla elezione di un potere politico è un diritto che è esso stesso necessariamente politico; esso si esercita in vista d'interessi politici, e il suo esercizio influisce direttamente sui destini dello Stato. Il giurato al contrario, più che esercitare un diritto, compie un dovere; egli è chiamato semplicemente all'esercizio di una funzione giudiziaria. La sua missione si compie al di fuori degli'interessi politici, ed è tanto più perfetta quanto più si mantiene estranea ad ogni interesse, ad ogni influenza o parte politica.

Da questa differenza tra l'elettore e il giurato nasce necessariamente una distinzione nelle condizioni di capacità e di attitudine che devono essere richieste dall'uno e dall'altro. Facile e semplice è l'esercizio del diritto dell'elettore; assai più complicato e difficile è il compimento dell'ufficio del giurato, e in proporzione di queste difficoltà, era mestieri che la legge avesse stabilito le condizioni ed i requisiti necessari per ognuno.

Ora il progetto di legge non ha fatto che seguire questa distinzione che dalla natura stessa delle cose era segnata, e stabilire per l'esercizio della giuria quei requisiti speciali, quelle condizioni particolari che possano far legittimamente presumere che chi n'è investito, possa per intelligenza ed onestà rispondere convenientemente all'alto mandato; che egli, in una parola, *abbia la capacità e la volontà di ben giudicare.*

Non è dunque, lo ripeto, legge nè di diffidenza,

nè di restrizioni la nostra; è legge di riabilitazione della giuria, purgandola da quegli inconvenienti che l'esperienza è venuta man mano rivelando, e sollevandola a quella maggiore altezza che la renda più idonea al compimento del suo mandato, e più ispiratrice di confidenza e di fiducia nell'opera sua. Ed io ho fede che la istituzione dei giurati riacquisterà, mercé gli ordini nuovi, quel credito che certi deplorabili fatti avevan disgraziatamente scosso, e si ritempererà nella coscienza di essere essa la compagna del maggior bene de' popoli, la libertà politica, della quale ha sempre e costantemente divisa la prospera e l'avversa fortuna.

Ma appunto perchè, Signori, questa legge ha per iscopo di elevare e migliorare la massa dei giurati, confidando il difficile compito a quelli soltanto, che saranno fra i capaci i più capaci, fra gli idonei i più idonei, a me pare che sarebbe andare contro il fine e lo scopo proposti il togliere quella grande guarentigia che tutte le legislazioni mantengono della limitazione legale, non arbitraria, del numero dei giurati nelle liste.

Dietro queste osservazioni mi tocca naturalmente di fare una proposta. Questa è semplicissima nella forma, gravissima nella sostanza. Nella forma si riduce alla semplice modificazione di poche parole dell'articolo 24. Dove dice: « La lista de' giurati NON POTRÀ ESSERE MINORE *pel circolo di Napoli di mille ecc.*, » si dovrebbe invece dire: « La lista de' giurati SARÀ *pel circolo di Napoli di mille ecc.*, »

Io raccomando alla saviezza del Senato la proposta, e più la questione che ho discorsa. È nuovo il sistema che si vuole introdurre; ed un sistema affatto nuovo in cosa di tanta importanza, parmi, che prima di essere adottato, debba avere per lo meno il merito e l'onore di un'ampia discussione e di una speciale votazione.

Senatore GADDA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Interrogo anzitutto il Senato se appoggia la proposta dell'onorevole Senatore De Falco.

(La proposta è appoggiata.)

Ha la parola l'onorevole Senatore Gadda.

Senatore GADDA. Desidero soltanto dare una spiegazione, perchè non vorrei rimaner sotto l'impressione delle cose dette dall'onorevole Senatore De Falco.

Io non ho inteso mai di dire, a me pare di

non averlo detto, che questo progetto di legge sia diretto a screditare la giuria.

Ho detto piuttosto che questo progetto di legge si allontana dalle basi originarie della giuria; diffatti noi sappiamo che questa istituzione dovrebbe essere come un giudizio di pari, il giudizio dei propri concittadini.

Ora io veggio che il progetto che discutiamo si allontana da questo concetto originario; ma si allontana per dare di sé miglior garanzia. I Giurati che noi andiamo ora a creare, si avvicinano molto ai Magistrati, per cui io che desidero la Magistratura indipendente, vedendo che noi andiamo a prendere i Giurati fra le persone che hanno studiato, che hanno una certa garanzia d'indipendenza nella loro posizione sociale, io applaudo a questo miglioramento, e quindi ho dichiarato di votare il progetto di legge.

Non poteva certamente dire che questo progetto di legge era diretto a screditare la giuria, dacchè credo che esso migliori di molto l'amministrazione della giustizia, e ho dichiarato di suffragarlo col mio voto.

Io quindi amava di dir questo, affinchè l'onorevole De Falco non avesse ad interpretar male le mie parole.

Comprendo però che noi partiamo da concetti diversi, ma mi conforta il vedere che andiamo alle stesse conclusioni, perchè ambidue di certo desideriamo, come desidera tutto il Senato, che l'amministrazione della giustizia sia fatta in modo soddisfacente.

Senatore VACCA, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VACCA, *Relatore*. L'Ufficio Centrale comprende l'importanza della questione sollevata dall'onorevole De Falco coll'autorevole sua parola, e appunto penetrato da questa grande importanza non crede di poter dare una risposta improvvisa nè pigliare un partito stante l'ora già tarda. Chiedo quindi che sia rimandato a lunedì l'esame di questa proposta.

PRESIDENTE. Chi approva quanto propone l'Ufficio Centrale, voglia alzarsi.

(Approvato.)

È stato presentato al Senato un progetto di legge per l'abrogazione dell'art. 14 della legge 11 agosto 1870 col quale furono assegnati alle Provincie 15 centesimi dell'imposta sui fabbricati.

Nasce nella presidenza il dubbio se questo progetto si debba rimettere alla Commissione permanente di Finanza o agli Uffici.

Senatore VERGA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VERGA. Io mi permetto di osservare che questo progetto di legge, sebbene abbia fatto parte dei provvedimenti finanziari, tuttavia è un progetto che, essenzialmente contiene modificazioni all'ordinamento comunale e provinciale. Infatti, in questo progetto si statuisce in ordine alle spese facoltative; vi si mette un limite; si sopprimono delle spese obbligatorie; si dà facoltà ai Comuni d'imporre nuove tasse; insomma, esso contiene delle modificazioni alla legge comunale e provinciale.

Quindi mi parrebbe conveniente che, nello stesso modo che la Camera dei Deputati ha ritenuto di non inviare questo progetto alla stessa Commissione cui aveva affidato l'incarico di esaminare gli altri provvedimenti finanziari, ma ad una Commissione che è stata eletta dagli Uffici, anche il Senato, considerando la natura di questo progetto, che non è esclusivamente finanziario, ma è finanziario solo per in-

cidente, poichè toglie alle Provincie i 15 centesimi dell'imposta sui fabbricati che loro erano stati assegnati colla legge dell'11 agosto 1871 e contiene essenzialmente provvedimenti sulla amministrazione comunale e provinciale, disponesse che esso sia esaminato negli Uffici.

PRESIDENTE. Domando se questa proposta è appoggiata.

Chi l'appoggia, voglia alzarsi.

(È appoggiata.)

Ora la metterò ai voti.

Chi approva la proposta dell'onorevole Verga, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Questo progetto di legge sarà mandato agli Uffici.

Avverto i signori Senatori che lunedì al tocco vi sarà riunione negli Uffici per l'esame di progetti di legge ultimamente presentati, e che alle 2 si terrà seduta pubblica per il seguito della discussione del progetto di legge sull'ordinamento dei giurati.

La seduta è sciolta (ore 6).